

VADEMECUM

PER SAPERNE DI PIÙ SU BIOMASSE E BIOGAS.

A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO COMITATIBIOGAS MANZIANA
www.comitatibio gas.wordpress.com | comitatibio gas@gmail.com

NOTA: alcuni brani del presente vademecum sono stati liberamente tratti dalle relazioni tenute dal professor Gianni Tamino, dalla dottoressa Antonella Litta, dal dottor Mauro Mocci, dall'avvocato Michele Greco e dal professor Michele Corti in occasione dei convegni tenutisi a Manziana il 24 novembre 2012 e il 5 maggio 2013.

- **Professor Gianni Tamino**, biologo di fama internazionale, ordinario presso l'Università di Padova e membro del Comitato scientifico dell'Associazione italiana medici per l'ambiente-Isde (International Society of Doctors for the Environment)

– **Dottor Mauro Mocci**, medico Isde

– **Dottoressa Antonella Litta**, medico Isde

– **Professor Michele Corti**, docente dell'Università di Milano e Presidente del Coordinamento Nazionale Terre Nostre “No biomasse, No biogas”

– **Professore Avvocato Michele Greco**, già docente di Diritto dell'Ambiente all'Università Cattolica di Brescia e all'Alta Scuola per l'Ambiente (ASA) della stessa Università, è avvocato del Foro di Grosseto e ha svolto consulenza legale per i comitati e i confinanti contrari alla realizzazione degli impianti Biogas/Biomasse di Capalbino (GR), Castiglione Fibocchi (AR) e Borgo S. Rita (Cinigiano - GR).

- Con la collaborazione del professor Alessandro Pizzi, di Pasquale Decio, di Nunzia Russo, di Giancarlo Ceci e del gruppo di lavoro di Genazzano (Roma).

Versione ottobre 2013.

Questo è un primo documento ma in continuo sviluppo, aperto a suggerimenti di comitati che abbiano maturato specifiche esperienze e a esperti favorevoli a politiche energetiche diverse dal biogas/biomasse.

Per contribuire con commenti e osservazioni: comitatibiogas@gmail.com

INDICE

Premessa (del gruppo di studio comitatibiogas Manziana)

Ringraziamenti

INFORMAZIONI DI BASE SU BIOMASSE E BIOGAS

1. Cosa sono le biomasse?
2. Cos'è il biogas?
3. In quanti modi vengono chiamate queste centrali?
4. Come funzionano le centrali a biomasse?
5. Come funzionano le centrali a biogas?
6. Perché sono chiamate bio?
7. A chi servono queste centrali?
8. Perché NON si può parlare di fonte rinnovabile?
9. Quanta biomassa è necessaria per far funzionare una centrale?
10. Dove verrebbe reperita la biomassa?
11. L'inceneritore a biomassa brucia solo legname?

A PROPOSITO DI SALUTE E AMBIENTE

1. Perché si parla di pericoli per la salute?
2. Da cosa sono composti i fumi di scarico delle centrali a combustione?
3. Quali rischi per l'ambiente sono connessi al biogas?
4. Quali rischi per l'ambiente sono connessi alle centrali a biomasse?
5. C'è davvero bisogno di queste centrali per produrre energia?
6. Esistono alternative possibili?
7. C'è davvero bisogno di queste centrali per risolvere l'emergenza rifiuti?

NORME, RUOLI, PROCEDURE

1. Quali norme regolano le autorizzazioni di questi impianti?
2. Perché questi impianti vengono detti "impianti di pubblica utilità"?
3. Quali sono le nuove regole a partire dal 2013?

4. Chi deve tutelare la salute dei cittadini?
5. Quali sono le "false risposte" delle Amministrazioni ai comitati e ai cittadini che si oppongono a queste centrali?
6. Nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica in materia di impianti a biomasse e a biogas, quali verifiche spettano agli Uffici comunali?
7. Qual è il ruolo delle altre Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi?
8. Qual è il ruolo del Sindaco?
9. Questi impianti possono essere considerati industrie insalubri?
10. Come si può far valere il "Principio di precauzione" laddove un Sindaco non si mostri disponibile a farlo?
11. Qual è il ruolo del cittadino nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica in materia di impianti a biomasse e a biogas?
12. Comitati e/o cittadini possono partecipare alle Conferenze di servizio?
13. Cos'è utile sapere circa le Linee guida, nazionali e regionali?

ETICA E SCENARI FUTURI

- 1 Quali sono le implicazioni etiche connesse a queste centrali?
2. Qual è la logica economica di questo tipo di politica energetica e quali le eventuali conseguenze?
3. Quali sono invece le implicazioni politiche?
4. Come si può contrastare la diffusione di questi impianti?
5. Perché va richiesta l'abolizione degli incentivi statali?
6. Senza incentivi statali ci sarebbe profitto per un imprenditore che volesse costruire una centrale a biogas con Forsu (frazione organica rifiuti solidi urbani)?
7. Cosa dice la proposta di legge d'iniziativa popolare "Rifiuti Zero" e perché non è stata firmata da scienziati autorevoli come il professor Gianni Tamino?
8. Come funziona un impianto di digestione anaerobica alimentato con Forsu senza combustione del biogas e qual è l'impatto inquinante?
9. Che ruolo hanno i medici e come si possono coinvolgere in particolare i medici di base?

LE QUATTRO FASI DELL'AZIONE

FASE 1. PREVENZIONE

Come fare informazione tra i cittadini?

Come si costituisce un Comitato?

I rapporti con gli amministratori

Come sapere se esistono richieste di autorizzazione d'impianti a biogas e biomasse nel proprio territorio?

FASE 2. ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE: COMUNE, PROVINCIA, REGIONE

Come accedere ad atti e informazioni su eventuali procedure autorizzative in fase istruttoria?

Chi può fare richiesta di accesso agli atti e partecipare alla conferenza di servizi?

Come verificare eventuali irregolarità nel progetto in via di autorizzazione?

Come intervenire nei confronti dell'iter autorizzativo?

Come tentare di bloccare la procedura autorizzativa prima che diventi definitiva?

FASE 3. COME INTERVENIRE IN CASO DI AUTORIZZAZIONI GIA' RILASCIATE

– Come verificare la regolarità delle autorizzazioni?

– Si può fare ricorso?

FASE 4. COME AGIRE CONTRO LE CENTRALI GIA' ESISTENTI

Conclusione

Addenda avv. Michele Greco – giugno 2013

Contatti

Bibliografia

Link utili

Leggi, norme, decreti, enti

Link comitati Lazio

Link a video su biomasse e biogas

PREMESSA

del Gruppo di studio *comitatibiogas* Manziana

Questo documento nasce dalla volontà di raccogliere e condividere informazioni utili ai cittadini e ai comitati che vogliono saperne di più e intervenire meglio sul tema del biogas e delle biomasse, e per capire la logica che sta dietro alle politiche energetiche promosse da legislatori, amministratori, tecnici e imprenditori. Capire cosa si nasconde dietro un linguaggio verniciato di verde (“green economy”) è diventato non solo urgente, ma vitale per la tutela della salute, dell’ambiente, di tutte le forme di vita che concorrono a salvaguardare gli equilibri già pesantemente compromessi del pianeta. Gran parte degli imprenditori cosiddetti “green” sono trasmigrati da altri settori d’attività non più così redditizie procurandosi una nuova identità. Come fare profitto con un’apparente coscienza ecologica che metta d’accordo un popolo ora “idealista e fanatico del verde”, ora ignorante e passivo, ora istruito ma corruttibile? Chiamandosi “green” o “bio”. Ovviamente sorge spontanea la domanda: «salute e ambiente non dovrebbero riguardare anche loro e le loro famiglie?» Apparentemente sì, ma vivendo totalmente immersi nel gioco di forze prevaricanti finisce per prevalere il sentimento di competizione e di dominio, di accaparramento e di subdola colonizzazione della coscienza di massa. Una forma di cannibalismo incorporativo di tutto quello che il profitto può procurare (anche come stato di celata ebbrezza). Lo dimostra l’opera di distruzione fatta negli ultimi cento anni dell’era industriale nella totale indifferenza delle condizioni di salute del pianeta. Come ha spiegato il Prof. Tamino

“Inseguiamo un modello di sviluppo economico infinito in un mondo finito.”

E nessuno sa rispondere alla domanda “Quanto ci metterà la Materia a bonificare i gravissimi danni procurati all’ambiente e al clima?” Ere geologiche probabilmente! E senza di noi, come annunciano gli studi epigenetici in rapporto alle condizioni della biosfera. Sicché, ai cittadini “sani di mente e di cuore” resta solo una cosa: valutare le cose in base a una visione sempre più globale ma non globalizzata e comprendere profondamente il gioco di forze e di interazioni della Materia, nonché il contributo attivo che ognuno di noi può dare per cambiare rotta.

La Materia è contagio, gli atomi si aggregano a nostra insaputa e percorrono distanze inimmaginabili, creando invisibili e spesso sconosciute aggregazioni tossiche e cancerogene che lentamente penetrano nel nostro organismo, in quello degli animali e dei vegetali che poi ci mangiamo, compiendo quel lavoro mortifero per le quali le abbiamo invitate ad aggregarsi. Nel frattempo, le industrie farmaceutiche ci hanno convinti di avere in mano la “guarigione” (per i paesi ricchi!). Il cibo industriale si è alleato con i monopoli dei pesticidi e dei fertilizzanti chimici, per avere il massimo rendimento.

I monopoli dell’energia elettrica e termica ci hanno trasformato in una specie energivora e, pur di far profitto, inventano tecnologie sempre più aggressive

(vedi centrali a biogas e a biomasse, dopo le centrali a carbone e quant'altro).
E via così per un lungo elenco catastrofico. Quindi, se i cittadini non si decideranno a tener desta la propria coscienza e a imparare a scegliere un nuovo modello di approccio alle risorse del pianeta, il contagio mortale continuerà la sua strada e accada quel che accada.

I cittadini italiani hanno a chi guardare per prendere consiglio: i medici, gli studiosi, i docenti che hanno messo a disposizione il loro sapere e la loro umanità per tutelare l'ambiente e la salute, e se vogliono davvero occuparsi di "futuro" non dovranno fare altro che adottare – e far adottare da Sindaci e medici del proprio territorio – le linee guida elaborate dal Documento Programmatico 2013 dell'Associazione italiana medici per l'ambiente – Isde: International Society of Doctors for the Environment) "Per un ambiente salubre e pulito in Italia" presentato in occasione delle elezioni del febbraio 2013 dove a proposito di energia si afferma «...centrali di produzione energetica e la rinuncia alla costruzione di nuovi grandi poli energetici. L'Isde ritiene che la produzione di energia a partire dalla combustione delle biomasse non rappresenti una valida alternativa ai combustibili fossili e che sia parimenti insostenibile quando si esca dalla semplice logica del riutilizzo, all'interno di piccole aziende agricole, di scarti e residui di provenienza aziendale o comunque di un'area molto circoscritta. L'Isde giudica, sotto questo profilo, l'attuale regime di incentivazione dell'energia da biomasse fortemente distorto in quanto spinge il mercato verso una corsa alla realizzazione di impianti di grossa taglia assolutamente insostenibili sotto il profilo ambientale e pericolosi per la salute.» Il professor Gianni Tamino ha chiarito che sono accettabili solo impianti di piccole dimensioni e ha specificato che s'intendono piccoli fino a 10kw.

«Inutili e dannosi per l'ambiente e la salute anche le centrali a biogas e gli impianti di biodigestione anaerobica che vengono costantemente proposti su tutto il territorio nazionale per conseguire, una volta realizzati, importanti incentivi economici in quanto anch'essi spacciati per fonti rinnovabili quando in realtà lo sono soltanto formalmente...»

Ma i cittadini hanno anche le parole dell'illustre dottor Ernesto Burgio medico e studioso di fama internazionale* legate ai recenti studi relativi alla "rivoluzione epigenetica", che ha come assunto

*non c'è malattia che non sia indotta
dall'inquinamento dell'ambiente.*

L'epigenetica è una branca della genetica che studia tutte le modificazioni che alterano l'attività dei geni senza modificare le sequenze del DNA, modificazioni

*Presidente del Comitato tecnico-scientifico dell'Associazione Medici per l'ambiente ISDE (International Society of Doctors for Environment), Coordinatore Comitato Scientifico ISDE- Italia, Membro del Comitato Scientifico di ARTAC France (Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse), Membro ENSSER (European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility), Membro Commissione Cancerogenesi Ambientale – AIOM (Ass Italiana di Oncologia Medica), Membro Commissione Ambiente-Salute della SIP (Società Italiana di Pediatria), Referente regionale Progetti OMS di Promozione della Salute – Sicilia.

che possono essere anche ereditate.

Per semplificare, il DNA può essere pensato come l'hardware di un computer e le attività ad esso connesse come il software. Il software funziona più o meno bene a seconda delle informazioni che gli arrivano dall'esterno in forma di molecole, cioè dall'Ambiente (correnti elettromagnetiche, inquinanti, sostanze chimiche di sintesi etc.). Come dire che ***l'Ambiente inquinato interferisce in modo negativo sull'attività del DNA.***

Il dottor Mauro Mocchi dell'ISDE, per la verità, ci aveva già trasmesso questa importante informazione nel convegno di Manziana del 2012.

I dati allarmati di questi studi epigenetici e delle ricerche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che le malattie cronico-degenerative, infiammatorie e tumorali sono sempre più in crescita nei paesi industrializzati e quindi con un più alto livello d'inquinamento ambientale.

In Italia una persona su due è a rischio di ammalare di cancro.

Il problema da affrontare è dunque di ordine collettivo e se la collettività non riuscirà entro fine secolo a fare qualcosa per rovesciare il nostro attuale rapporto con l'Ambiente, l'intera specie umana sarà a rischio.

In questi due filmati il dottor Ernesto Burgio non lascia dubbi: [E. Burgio VIDEO1](#) - [E. Burgio VIDEO2](#) - Tutte le fonti scientifiche citate dicono che siamo in una vera e propria crisi ambientale e sanitaria, che sarebbe criminale non intervenire subito.

Nessuno al mondo, nemmeno il bioprofittatore, può sfuggire alle *trasformazioni della composizione dell'aria che respiriamo, alle trasformazioni della catena alimentare (per lo più impregnata di benzene e pesticidi) e alle trasformazioni degli ecosistemi che costituiscono il cuore della biosfera (E. Burgio).*

Ma qual è la soluzione?

La soluzione sta in una presa di coscienza collettiva, con o senza il permesso dell'attuale sistema politico-finanziario che ha dimostrato di non avere gli strumenti etici per rinunciare all'attuale modello di sviluppo economico lineare che ci sta portando dritti al rischio estinzione, anche se con un consolatorio stigma "bio" o "green". Noi cittadini, invece, possiamo ancora fare qualcosa: dobbiamo cambiare la nostra visione del rapporto ambiente-salute ed esigere che i nostri amministratori compiano il loro mandato nel pieno rispetto dell'ambiente, della salute, e della Costituzione. Ci basti pensare, ad esempio, che **se un paese cosiddetto avanzato eliminasse i pesticidi, nel giro di 10 anni i linfomi si dimezzerebbero.**

Ci auguriamo che questo documento possa essere utile ai cittadini, ai comitati e ai medici di base, agli amministratori, ai responsabili politici perché decidano di mettere al primo posto la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Ringraziamenti

Ringraziamo con immensa gratitudine il professor Gianni Tamino, la dottoressa Antonella Litta e il dottor Mauro Mocchi per le preziose e disinteressate informazioni forniteci nei loro molteplici convegni tenutisi in vari Comuni laziali e in Italia, da cui sono tratte gran parte delle seguenti indicazioni. E ringraziamo il Professor Michele Corti e l'avvocato Michele Greco, relatori del Convegno di Manziana del 5 maggio 2013, che con grande generosità hanno arricchito d'informazioni e proposte le nostre conoscenze sul biogas e le biomasse.

INFORMAZIONI DI BASE SU BIOMASSE E BIOGAS

1. Cosa sono le biomasse?

Secondo la Direttiva Europea 2009/28/CE s'intende per "biomassa" la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Il recente Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012 definisce quali materiali possono essere conferiti negli impianti a biomasse. [Dal DM 6 luglio 2012 "Nuovi incentivi alle rinnovabili" \]](#)

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php>

(VEDI TABELLA 6.A - RIFIUTI A VALLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I QUALI E' AMMESSO IL CALCOLO FORFETTARIO DELL'ENERGIA IMPUTABILE ALLA BIOMASSA (51%), SE USATI ENTRO CERTI LIMITI DI QUANTITA')

Scarti di tessuti animali;

Scarti di tessuti vegetali;

Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);

Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito;

Rifiuti della silvicoltura;

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente;

Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima;

Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche;

Scarti di corteccia e sughero

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci;

Rifiuti non specificati altrimenti;

Scarti di corteccia e legno;

Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;

Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati;

Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio;

Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica;

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo;

Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura;

Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);

Rifiuti da fibre tessili grezze;

Rifiuti da fibre tessili lavorate;

Pitture e vernici di scarto;
Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento;
Carta e pellicole per fotografia, non contenente argento o composti dell'argento;
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
Limatura e trucioli di materiali plastici;
Pneumatici fuori uso;
Plastica;
Componenti non specificati altrimenti;
Rifiuti inorganici;
Legno;
Altri materiali isolanti
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici);
Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata:
Compost fuori specifica;
Vaglio;
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
Fluff-frazione leggera e polveri;
Carta e cartone;
Plastica e gomma;
Legno;
Prodotti tessili;
Rifiuti combustibili;
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti.

Per il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regionale Lazio ([vai al link](#)), i materiali che possono essere trattati in impianti di trattamento e valorizzazione del rifiuto organico da RD (Forsu) sono i seguenti:

- rifiuti vegetali di coltivazioni agricole;
- segature, trucioli, frammenti di legno, di sughero;
- cortecce;
- rifiuti derivanti dalla silvicoltura;
- rifiuti vegetali derivanti da attività agroindustriali;
- scarti di legno non impregnati;
- rifiuti da giardini e parchi;
- legno non impregnato da raccolta differenziata;
- imballaggi in legno non trattati;
- ceneri di combustione da sansa esausta;
- rifiuti tessili di origine animale G vegetale;

- carta G cartone;
- fibra e fanghi di carta;
- fanghi di depurazione;
- frazione organica di rifiuti raccolta separatamente

CONCLUSIONI

Anche se il termine BIOMASSE lascia pensare a qualcosa di biologico e naturale, in realtà sono biomasse anche i rifiuti, e il Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 ammette ANCHE PNEUMATICI E PLASTICA!

2. Cos'è il biogas?

Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas, costituita prevalentemente da metano (almeno il 50%) ed anidride carbonica. Si origina da fermentazione batterica prodotta in condizioni di assenza di ossigeno (anaerobiosi) dei residui di materiale organico di origine vegetale ed animale. Il Dlgs 28/2011 parla di “gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas” a seconda dell’origine e modalità di fermentazione. In effetti tutti i tre tipi di gas indicati sono dei biogas, ma la loro elencazione separata nella normativa richiamata mette in evidenza la molteplicità di matrici organiche da cui il biogas può essere prodotto: rifiuti conferiti in discarica ovvero frazione organica dei rifiuti urbani, fanghi di depurazione, deiezioni animali, scarti di macellazione, scarti organici agro-industriali, residui colturali, colture energetiche.

CONCLUSIONI

Il BIOGAS è il gas prodotto dalla fermentazione senza ossigeno delle BIOMASSE (residui organici o vegetali, liquami, scarti o prodotti agricoli)

3. In quanti modi vengono chiamate queste centrali?

Centrali a biogas a derrate alimentari o a colture dedicate, centrali a biogas alimentate con Forsu (frazione organica rifiuti solidi urbani: la frazione umida), digestori o biodigestori anaerobici (per distinguerli dalle centrali a biogas a derrate alimentari), impianti per il trattamento anaerobico dei rifiuti. La questione del linguaggio è stata volutamente trattata in maniera “variegata” per attutire proteste di cittadini che, ben informati, hanno smascherato l’inganno di tutti questi impianti.

La distinzione da fare è tra gli impianti funzionanti per combustione diretta e quelli per fermentazione, chiamati rispettivamente “a biomasse” e a “biogas”,

anche se in entrambi i casi si fa uso di biomasse. Altro tipo di impianto è quello a oli vegetali o bioliquidi.

4. Come funzionano le centrali a biomasse?

Esistono centrali di tre tipi:

1) A biomasse solide (legno, cippato, paglia, ecc), sono impianti tradizionali con forno di combustione della biomassa solida, caldaia che alimenta una turbina a vapore accoppiata ad un generatore;

2) A biomasse liquide (oli vari: palma, girasole, soia, ecc.); sono impianti, alimentati da biomasse liquide (oli vegetali, biodiesel), costituiti da motori accoppiati a generatori (gruppi elettrogeni).

3) A biogas ottenuto da digestione anaerobica (utilizzando vari substrati: letame, residui organici, mais o altro).

«Da tener presente che una centrale a biogas con colture dedicate può ricorrere legalmente anche alla Forsu (Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, nr. 5333 del 29 luglio 2004)» (cfr. perizia Prof. Stefano Montanari su centrale a biogas di Sasso – Cerveteri: <http://comitatibiogas.wordpress.com/2013/06/25/la-perizia-del-prof-montanari-parla-chiaro-la-centrale-del-sasso-non-deve-aprire/>).

Le centrali a biomasse funzionano per combustione: a temperature che di norma superano gli 800C°, trasformano la materia delle biomasse (solide o liquide) in energia sotto forma di calore. Il calore alimenta una caldaia che può fornire riscaldamento (c.d. co-generazione e teleriscaldamento, cioè lo sfruttamento dell'energia termica per riscaldare l'abitato circostante, purtroppo non sempre viene seriamente inserita nei progetti questa accortezza che aumenta di molto l'efficienza energetica dell'impianto e che ne rappresenta circa il 70-75% della produzione) o produrre il vapore necessario per azionare una turbina e produrre energia elettrica (che rappresenta il 25-30% del potenziale energetico dell'impianto).


5. Come funzionano le centrali a biogas?

Le Centrali a biogas funzionano attraverso un processo di fermentazione-digestione-metanizzazione: trasformano la materia attraverso la "digestione anaerobica" che, in assenza d'aria e per mezzo di batteri che si nutrono della sostanza organica, producono gas/metano e digestato.

Il digestato è un rifiuto (codice CER: 190600-03-04-05-06).

Il gas captato dalle vasche di fermentazione viene immesso in centrali a gas con motori con potenza solitamente inferiore a 1MW elettrico, dove per mezzo della combustione produce energia elettrica e calore.

Il dottor Mauro Mocchi ha spiegato il processo di digestione anaerobica con una similitudine molto efficace.



CONCLUSIONI

La digestione anaerobica produce gas (simil-metano) e digestato (liquame) che deve essere trattato poi come un rifiuto.

6. Perché sono chiamate bio?

Il termine “bio” significa vita e richiama l’idea di origine naturale e organica. Nota bene: anche il petrolio e il carbone sono di origine naturale. Il termine “bio” viene utilizzato per attribuire una valenza positiva e “naturale” a questo tipo di impianti in modo da poterli ascrivere al mondo della cosiddetta “green economy”. La mistificazione del linguaggio, in questo caso, è strumentale a una politica di proliferazione di queste tecnologie sotto l’ombrello dell’ecologia e del rispetto della natura.

7. A chi servono queste centrali?

Servono agli imprenditori che realizzano l'opera, per beneficiare di generosi incentivi statali previsti per le "fonti rinnovabili" (anche se non si può parlare veramente di rinnovabili). Senza incentivi statali verrebbe meno la ragione economica principale di questa attività. In ogni caso è possibile ritenere che la generalizzata propensione alle centrali a biomasse e biogas, oggetto d'iniziativa di promozione tramite enti, istituzioni, società di consulenza rientra anche in una più generale prospettiva di riutilizzo di queste centrali per il trattamento di rifiuti. Infatti, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) è equiparata alle biomasse con decreto ministeriale. Facile prevedere che una volta costruite queste centrali, invece di essere alimentate con biomasse agricole, di cui l'Italia non dispone e che hanno un costo sempre maggiore, potranno essere alimentate con Forsu, il cui costo di smaltimento è già una prima fonte di redditività che l'imprenditore può acquisire tramite questa impiantistica. Il conferimento della Forsu vale da 80 a 110 €/t, il verde circa 60€/t e i fanghi da depurazione circa 90€/t. Il costo di un impianto anaerobico alimentato a Forsu si ammortizza dopo circa 5 anni di attività.

CONCLUSIONI

I cittadini pagano quindi più volte: con i soldi per gli incentivi, con le tasse per lo smaltimento dei rifiuti e con la salute.

8. Perché NON si può parlare di fonte rinnovabile?

Il professor GIANNI TAMINO ha spiegato bene che *"Si può parlare di fonti rinnovabili solo se nel territorio di origine e nel tempo di utilizzo quanto consumato si ripristina. Ciò vale per l'energia solare e quelle derivate come il vento e l'energia idrica, ma non si applica totalmente alle biomasse intese come materiale prodotto da piante e destinato alla combustione. Infatti se distruggo un bosco e brucio la legna, il bosco non si rigenera nel tempo di utilizzo per la combustione della legna. Posso usare solo il surplus dell'attività forestale. Ancora più complesso il discorso se le biomasse provengono da colture agricole dedicate".*

Nello studio "Feasibility of Large Scale Biofuel Production" i professori Giampietro, Ulgiati e Pimentel scrivono: "La produzione su larga scala di **combustibile di provenienza agricola** non costituisce un'alternativa all'uso

corrente del petrolio e non è neanche una scelta consigliabile per sostituirla una porzione significativa”*. Il **biocombustibile** rappresenta infatti una perdita di energia netta, dato che richiede oltre il 50% di energia in più di quella che si può ottenere dal prodotto stesso.

Un impianto a biomasse alimentato da coltivazioni dedicate ha un bilancio energetico molto basso, perché occorre calcolare tutta l'energia necessaria per la produzione agricola (fertilizzanti, fitofarmaci, irrigazione, trasformazione, trasporti, ecc) e quella necessaria per far funzionare l'impianto. Alimentare l'impianto con prodotti agricoli (mais, triticale, ecc.), che consumano terreno utile per produrre cibo, è un problema anche di ordine etico: si preferisce bruciare alimenti mentre vi sono difficoltà di approvvigionamento in varie parti del pianeta e noi, nel contempo, importiamo cibo dall'estero. Anche il bilancio della CO2 di conseguenza è negativo! Infine va tenuto presente quanto sostenuto dal professor Gianni Tamino ovvero che se dovessimo coprire il 10% del fabbisogno energetico italiano utilizzando le biomasse, ci vorrebbe una superficie di coltivazione grande 3 volte l'Italia.

CONCLUSIONI

Le energie rinnovabili si rigenerano o sono da considerarsi inesauribili (non pregiudicano le risorse). Le uniche fonti veramente rinnovabili sono l'energia solare, eolica (micro o mini) e idraulica.

9. Quanta biomassa è necessario bruciare per far funzionare una centrale?

Una centrale a biomassa solida (che funziona a combustione) è accesa tutto l'anno, tutti i giorni, 24 ore al giorno. Di conseguenza le quantità di materiale necessario sono estremamente elevate, secondo la potenza. Esempio di consumi di una centrale a biomasse legnose standard:

Potenza elettrica	Consumo orario	Consumo giornaliero	Ore operative annue	Consumo annuo (333 gg x 24h)
100 kW	125 kg/h	3.000 kg	8.000 h	1.000 ton (10.000 q)
250 kW	450 kg/h	10.800 kg	8.000 h	3.600 ton (36.000 q)
500 kW	670 kg/h	16.000 kg	8.000 h	5.300 ton (53.000 q)
1 MW	1800 kg/h	43.200 kg	8.000 h	14.400 ton (144.000 q)

L'enorme inquinamento derivante dalla combustione di una così elevata quantità di materiale non è limitato soltanto all'entità dei fumi, delle ceneri,

*Cfr link <http://wp.me/a2Ji59-mY> per saperne di più BIOFUEL

delle microparticelle emesse nell'aria, ma deve tener conto anche del traffico di camion necessario per il continuo rifornimento della biomassa da bruciare.

10. Dove verrebbe reperita la biomassa?

Chi presenta il progetto prevede “materiale reperito in zona” (legname di scarto, potature ecc), come del resto prescrive la normativa che regola le autorizzazioni per questi impianti, ma visti gli elevati consumi di questi veri e propri inceneritori, non è difficile capire come sia impensabile raggiungere tali quantità solo con le potature degli alberi o con il legname residuo del taglio consueto dei boschi di zona. Quindi il materiale da bruciare (cippato o altro) viene da forniture diverse, incluse importazioni di cippato a prezzo più economico, spesso proveniente dall'estero, anche da zone altamente inquinate o da paesi in via di sviluppo che subiscono il “land grabbing” (accaparramento di terreni da parte di società straniere).

11. L'inceneritore a biomassa brucia solo legname?

Le centrali a biomasse possono bruciare qualsiasi tipo di combustibile secco e purtroppo in molti casi è stato accertato il caso di centrali in cui venivano inceneriti illegalmente anche altri prodotti (immondizia, plastica, gomma). Inoltre il recente Decreto Ministeriale (DM 6 luglio 2012 “Nuovi incentivi alle rinnovabili”) <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php> ha introdotto la possibilità di alimentare le centrali a biomassa anche con Combustibile Solido Secondario (CSS) cioè il rifiuto secco trattato. Quindi è purtroppo possibile “per decreto” bruciare lecitamente i rifiuti in questo tipo d'impianti.

CONCLUSIONI

Dietro l'etichetta BIO chi promuove questi impianti ha spesso le carte in regola per partecipare al ricchissimo business del trattamento dei rifiuti

A PROPOSITO DI SALUTE E AMBIENTE

1. Perché si parla di pericoli per la salute?

Le centrali a biogas non sono affatto innocue. La fermentazione anaerobica favorisce la produzione di batteri sporigeni anaerobi come il *Clostridium botulinum* che, attraverso il digestato successivamente sparso sui campi come concime può determinare problemi anche mortali negli animali d'allevamento, specie volatili, e anche per le persone.

Premesso che i territori in generale presentano già da anni rilevanti problematiche di inquinamento ambientale che generano un effetto anche di tipo cumulativo e considerata l'alta percentuale di gravi patologie anche mortali legate proprio all'inquinamento dell'aria e delle acque (presenza di arsenico nelle acque destinate a consumo umano) soprattutto nei bambini, il cittadino dovrà chiedersi che tipo di responsabilità si stanno assumendo politici o amministratori nel favorire la proliferazioni di queste centrali. Per non parlare del fragile quanto delicato rapporto tra le percentuali di anidride carbonica (CO₂) ed ossigeno (O₂) che sta cambiando progressivamente a causa della progressiva sottrazione di aree verdi e di deforestazione che incrementano l'effetto serra con le sue drammatiche conseguenze per la vita del pianeta e per la stessa sopravvivenza della specie umana e dell'intera biosfera.

...

Alla luce di questa premessa, va tenuto ancor maggiormente presente il "Principio di precauzione" ratificato nel 1992 dalla Convenzione di Rio de Janeiro e inserito nel 1994 nel Trattato dell'Unione Europea *«in base al quale un prodotto o un processo produttivo non vanno considerati – come si è fatto finora – pericolosi soltanto dopo che è stato determinato quanti danni ambientali, malattie e morti producono, ma al contrario, possono essere considerati sicuri solo se siamo in grado, al di là di ogni ragionevole dubbio, di escludere che possano presentare rischi rilevanti e irreversibili per l'ambiente e per la salute.»* (Da un articolo del Prof. Gianni Tamino tratto da *Rifiuto: riduco e riciclo*, Arianna Editrice, p. 31).

Convegni, studi e articoli scientifici sui rischi sanitari e ambientali derivanti dall'attività di queste centrali non promettono nessuna sicurezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", anzi, mettono in guardia su fatali e irreversibili danni a medio e lungo termine.

Esiste tutta una casistica di incidenti vari (esplosioni, fuoriuscita di predigestato dalle vasche di fermentazione, danni alle persone, ecc.) che rappresentano pericoli anche nel breve termine.

A questo proposito si possono visionare i seguenti documenti:

Link incidenti <http://sgonfiailbiogas.blogspot.it/search?q=incidenti>
<http://www.ruralpini.it/Commenti04.10.12-Biogas-tedesco.htm>
<http://www.comitatoterrabella.it/destini-incrociati/>

Link intervento Prof. HelgeBöhnel sul biogas a Capalbio
<http://www.youtube.com/watch?v=1a5baf1qsSM> (1a parte)
<http://www.youtube.com/watch?v=66xcc9BPytc> (2a parte)
<http://www.youtube.com/watch?v=JhaCCXEKIQU> (3a parte)

Link al documento di presentazione del Prof. Böhnel a Capalbio

<http://wp.me/a2Ji59-mZ>
http://www.ruralpini.it/file/Materiali%20didattici/Bohnel%20Biogas_Capalbio_I_T_121017.pdf

Link trascrizione intervento professor Böhnel al Convegno di Capalbio:

<http://comitatibiogas.wordpress.com/2012/10/19/biogas-rischi-per-la-salute-da-clostridium-botulinum/>

2. Da cosa sono composti i fumi di scarico delle centrali a combustione?

A temperature elevate (fino a 800 °C) gli impianti liberano fumi con molte sostanze inorganiche che volatilizzano per poi ricombinarsi sotto forma di polveri sottili ovvero di particolato.

Il termine particolato, indicato con la sigla PM da Particulate Matter, designa piccolissime particelle solide o liquide del diametro dei micron (la millesima parte di un millimetro) che rimangono sospese nell'aria per periodi variabili e dipendenti dalla loro massa e diametro prima di ricadere al suolo. Le particelle hanno un diametro che può variare da un paio di nanometri fino a 100 micron (un nanometro è la millesima parte di un micron, la milionesima di un metro). Si indicano con la sigla PM10 tutte le particelle con diametro inferiore a 10 micron (in sigla μm), pertanto il PM2,5 è un sottoinsieme del PM10, che a sua volta è un sottoinsieme del particolato grossolano, cioè particolato sedimentabile di dimensioni superiori ai 10 μm , non in grado di penetrare nel tratto respiratorio superando la laringe, se non in piccola parte.

Il PM10 - particolato formato da particelle inferiori a 10 μm (un centesimo di millimetro) - è una polvere inalabile, ovvero in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore (naso e laringe).

Le particelle di diametro tra 5 e 2,5 μm si fermano prima dei bronchioli. Il PM2,5 - particolato fine con diametro inferiore a 2,5 μm (un quarto di centesimo di millimetro) -, è una polvere in grado di penetrare ancora più profondamente nei polmoni fino agli alveoli dove avvengono gli scambi gassosi tra sangue e aria. Per dimensioni ancora più piccole (particolato ultrafine, UFP o UP) si parla di polvere respirabile, cioè in grado di penetrare direttamente nel sangue.

Le nanoparticelle sono in grado di penetrare all'interno delle cellule ed alterarne l'epigenoma con alterazioni di codifica del DNA, con conseguente rischio di sviluppare gravi patologie quali tumori, malattie cardiovascolari, leucemie e malformazioni fetali.

Circa l'80% delle polveri emesse sarebbero polveri ultrafini (< PM_{2,5}), con conseguente elevato rischio sanitario non calcolabile. Tutto il mondo scientifico indipendente che non ha interessi diretti nella promozione di queste centrali afferma da tempo che non è possibile filtrare in alcun modo le polveri al di sotto del PM_{2,5} e nessun istituto scientifico e di controllo riconosciuto (ISPRA, ARPA, CNR, ecc.) ha potuto mai smentire tale affermazione.

Tutte le sostanze contenute nei fumi si diffondono per chilometri e andrebbero a spargersi nei terreni contaminando anche le colture. Vedi anche i documenti del Convegno di Manziana (prof. Gianni Tamino e dottor Mauro Mocchi)

<http://comitatibiogas.wordpress.com/convegno-manziana-24112012/>

3. Quali rischi per l'ambiente sono connessi al biogas?

Per alimentare una centrale da 1 MW (1 megawatt) a colture dedicate serve coltivare circa 300 ettari di terreno (per esempio a mais). Poiché i vegetali necessari per la fermentazione non sono destinati all'alimentazione umana e poiché quello che conta è la resa, i terreni coltivati vengono irrorati con dosi massicce di fertilizzanti e di pesticidi, che finiscono per inquinare il terreno stesso e le falde acquifere sottostanti e impoverire drammaticamente la fertilità dei terreni portandoli all'erosione.

La stessa combustione del "biogas" è fonte di emissioni tossiche. Il biogas è più inquinante del metano perché contiene metano soltanto al 55-60%.

I limiti di legge che si basano sulla quantità di sostanze inquinanti per metro cubo, ignorano che il calcolo reale andrebbe fatto sul totale di metri cubi prodotti in un anno.

Gli impianti di bio-digestione non riescono a neutralizzare completamente i batteri presenti, in particolare, come già detto, i clostridi che sono batteri termoresistenti (a questa famiglia appartengono i batteri che provocano botulismo e tetano).

Nel processo anaerobico di produzione di biometano si creano nel digestore le stesse condizioni favorevoli allo sviluppo delle spore, presenti sia nella produzione dell'insilato, sia nell'apparato digerente dei ruminanti. Questi batteri sono presenti nel digestato finale, cioè nello scarto dei digestori che viene successivamente spacciato come compost da smaltire nei terreni agricoli. E così terreni salubri diventano a rischio contaminazione.

In Germania alcuni ricercatori hanno suggerito che l'epidemia di Escherichia Coli che ha colpito la Germania nell'estate del 2011, causando 18 morti e le migliaia di casi di botulismo osservato negli animali tra l'estate del 2011 e l'inizio del 2012, sarebbero state causate dalla presenza di centrali a biogas. Le quantità annue di inquinanti immessi in atmosfera sono rilevanti: tonnellate di sostanze pericolose come ossidi d'azoto e zolfo inquinano ambiente e popolazione, e producono piogge acide. In estate la situazione peggiora e abbiamo in particolare l'ozono, che è un inquinante secondario derivato da emissione di ossidi d'azoto). Sulla base del biogas bruciato (circa 8,5 milioni di metri cubi) e del contenuto medio in metano (tra 50 e 65 %), si può affermare con una certa approssimazione, che un motore di quasi 1 MW brucerà un quantitativo di metano equivalente a quello di circa 1.500 case di oltre 100 metri quadrati di superficie (consumo annuo di circa 1.600 metri cubi) ciascuna, ma con le emissioni sommate e concentrate in un solo punto.

Va tenuto presente che molti territori in Italia, come in particolare l'Alto Lazio, presentano delle fragilità drammatiche che, unite ai cambiamenti climatici in atto, promettono un futuro allarmante.

Molte fonti d'inquinamento sia di origine naturale che purtroppo legate alle attività industriali (radon, arsenico, emissioni tossiche continue, inquinamento falde acquifere, presenza di micro cistine tossico-cancerogene nei sistemi idrici, siti inquinati da precedenti stoccaggi di armi chimiche, sversamenti in cave dismesse di rifiuti tossici, percolati, ecc.) stanno mettendo a durissima prova il delicato equilibrio degli organismi viventi, e quindi dell'interazione ambiente-salute-futuro.

4. Quali rischi per l'ambiente sono connessi alle centrali a biomasse?

Con le centrali a combustione diretta di biomasse l'impatto ambientale è molto gravoso, soprattutto in relazione al fatto che vengono considerate "biomasse" anche materiali altamente inquinanti (cfr. elenco D.M. 6 luglio 2012).

Tutte le biomasse bruciate liberano in atmosfera quantità enormi di sostanze altamente inquinanti che per ricaduta vanno ad inquinare l'ambiente e in particolare i terreni agricoli, oltre a formare ulteriori aggregazioni chimiche inquinanti che vanno a depositarsi anche nei polmoni di animali e umani.

Non va dimenticato, peraltro, che i materiali vegetali che vengono introdotti provengono per lo più da aree molto inquinate (vedi potature alberi di Roma o alberi trattati, o importati da paesi subtropicali dove non esistono gli stessi divieti restrittivi sui pesticidi ad elevatissima azione tossica).

Chiaramente, non si può dire che si tratta di legno vergine, che già di per sé libera l'anidride carbonica intrappolata se non venisse bruciato. Figurarsi con la presenza di pesticidi. Vanno sempre poi considerati anche i fattori inquinanti connessi con il trasporto di "biomasse" per l'alimentazione delle centrali.

5. C'è davvero bisogno di queste centrali per produrre energia?

No. Nuove centrali non servono e andrebbero chiuse quelle più inquinanti.

La potenza installata in Italia è doppia della potenza richiesta nel giorno di maggiore domanda.

Nel 2011 la potenza installata è stata 118443 MW con un incremento di 11954 MW (+11,2% rispetto al 2010) picco di domanda: 56474 MW.

L'energia elettrica, negli usi finali, è sotto il 20% e il suo consumo può essere ridotto della metà e anche più con il risparmio e l'uso appropriato delle fonti.

L'Alto Lazio, in particolare, ha il più grande polo energetico d'Europa (centrali di Civitavecchia e Montalto di Castro) e quindi non corrisponde a realtà il bisogno di ulteriore produzione di energia elettrica. Invece c'è bisogno di passare alla produzione energetica da fonti rinnovabili.

Biomasse e biogas non sono fonti rinnovabili, solo solare e eolico sono le uniche fonti davvero rinnovabili.

6. Esistono alternative possibili?

L'unica vera fonte rinnovabile, la vera alternativa, è l'energia solare con impianti installati su edifici pre-esistenti e senza occupare altro territorio. I nuovi impianti devono sostituire i vecchi impianti che usano fonti non rinnovabili e combustibili inquinanti.

All'energia solare vanno dedicati gli incentivi e i finanziamenti, evitando di disperderli o peggio accaparrarli con gli impianti a biogas e biomasse.

L'aumento abnorme di richieste per la realizzazione di impianti a Biomassa-Biogas con produzione di energia elettrica, è dovuto anche alla mancanza di una corretta pianificazione. L'inesistenza di un Piano Energetico Nazionale e la realizzazione di Piani Energetici Regionali, spesso incompatibili tra loro, favoriscono la costruzione di impianti assolutamente inutili dal punto di vista del contributo elettrico.

7. C'è davvero bisogno di queste centrali per risolvere l'emergenza rifiuti?

No. Per affrontare il problema dei rifiuti, non servono le centrali a biogas da rifiuti organici (Forsu), ma un corretto piano di gestione del ciclo dei rifiuti che rispetti in modo rigoroso l'ordine gerarchico degli [interventi previsti dalla Comunità Europea](#): riduzione, riuso, riciclo. Peraltro, anche la normativa italiana prevede l'applicazione di tutte quelle iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti ([D.L. 3 aprile 2006, n. 152, Art. 179, 1, \)](#)

Il ciclo di vita delle risorse va considerato a monte (dalle politiche industriali) e a valle (con le buone pratiche), con l'obiettivo di ridurre i rifiuti e di ricreare i cicli che esistono in natura. Va inoltre ricordato che quasi il 50% dei rifiuti domestici è costituito da imballaggi, tanto che l'Europa ha registrato dei progressi sul versante dei rifiuti da imballaggio. Molti paesi, conformemente alla [Direttiva europea del 1994 e successive modificazioni sui rifiuti da imballaggio](#), hanno rispettato gli obiettivi di riciclaggio, ma non l'Italia.



Bio-Tunnel

Quanto alla frazione organica (umido) è necessario far funzionare un serrato porta a porta che differenzi perfettamente l'umido da conferire in un impianto di trattamento aerobico da cui si otterrebbe un compost di qualità da utilizzare come fertilizzante biologico ([cfr. slide Dott. Mauro Mocchi al Convegno di Manziana](#) - da pag. 43 a 50.)

Oggi, ben l'89% dei rifiuti solidi urbani è riciclabile. Ad esempio il 30% è biodegradabile (frazione umida, detta anche Forsu) ([cfr. presentazione Prof. Tamino al Convegno di Manziana](#)).

**Oggi ben l'89% dei rifiuti solidi urbani è riciclabile.
Ad esempio il 30% è biodegradabile (frazione umida)**

**Solo l'11% non è riutilizzabile, e va reso illegale,
poiché figlio di una cattiva progettazione
industriale.**

La **frazione umida** (lo scarto dei nostri cibi)
diventa **compost** per l'agricoltura

La **carta** diventa di nuovo **carta**
Il legno di nuovo **legno**
L'**alluminio** è riciclabile al 100%
Il vetro si ricicla
La **plastica** si ricicla

Solo l'11% di "oggetti compositi" è costosissimo riciclare,
ed occupa un volume trascurabile nei nostri cassonetti.

Gli altri materiali (carta, plastica, vetro, metallo, etc.) sono tutti recuperabili, riutilizzabili, riciclabili, senza che nulla giunga in discarica per lo smaltimento. Necessario sarebbe contrastare, o meglio, rendere illegale, la diffusione di prodotti che – per cattiva progettazione industriale – non sono riutilizzabili (l'11%). Da un punto di vista energetico, tra l'altro, il recupero con i diversi sistemi di gestione dei rifiuti è eloquente. Nelle discariche il recupero energetico è inesistente, col riciclaggio si ha un recupero del 60% contro il 90% che ha col riuso. Quindi, l'obiettivo non può essere il biogas da discarica, bensì non buttare in discarica i rifiuti ([cfr. presentazione Prof. Tamino](#) e [video dott. Mauro Mocchi, Intervista di Cupinoro](#)).

Conclusioni

Lo stato d'emergenza invocato dai molti politici e amministratori, apre la porta al malaffare, al profitto di pochi, e protrae nel tempo politiche dannose e non risolutive, a favore della produzione dei rifiuti. Peraltro, i danni prodotti dagli "stati d'emergenza" dei rifiuti, richiedono alla Natura tempi di riparazione incalcolabili, a danno dell'ambiente e delle specie, compresa quella umana

NORME, PROCEDURE E RUOLI

1. Quali norme regolano le autorizzazioni di questi impianti?

Quanto alla localizzazione, rilevano i commi 3, 7 e 10 dell'art. 21 D.Lgs 387/2003, più specificamente rivolti alla **localizzazione degli impianti**:

Comma3. *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” [...]*”

Comma7. *“Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”*

Comma 10. *“In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.*

Sicché, i commi 3 e 7 testé richiamati affermano inequivocabilmente che **l'autorizzazione unica deve essere rilasciata** *“nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”,* e che nell'ubicazione degli impianti *“si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.*

Con questo si ha conferma di quanto affermato nel punto che precede: **gli impianti dovranno essere collocati nel territorio nel rispetto della normativa vigente in ogni settore di tutela (ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e rurali).**

Come abbiamo visto, il comma 10 dell'art. 12 affida la determinazione dei parametri per il corretto inserimento degli impianti nel territorio a Linee guida nazionali (emanate con D.M. sviluppo economico del 10 settembre 2010). La scelta del legislatore è dovuta al fatto che **la localizzazione sul territorio di questa tipologia di impianti attiva numerose materie** – riconducibili a valori costituzionali fondamentali – in relazione alle quali l'art. 117 della Costituzione ripartisce tra vari livelli di governo la potestà legislativa, riservata per alcune (ambiente e tutela ecosistemi) in via esclusiva allo Stato, per altre (gestione del territorio, energia, salute) alla competenza concorrente di Stato e Regioni, in cui il primo fornisce i principi e le seconde la normativa di dettaglio.

Con la precisazione che, nel bilanciamento tra la tutela dei valori costituzionali ambiente/paesaggio e la produzione di energia da fonti rinnovabili, i primi non possono mai risultare recessivi rispetto alla seconda. In questo senso, tra i tanti, la sentenza del TAR della Sardegna n. 2082/2006: ***“nessuna norma o principio, a livello comunitario o nazionale, riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto a quella di tutela paesaggistica”*** (in termini TAR della Toscana n. 1536/2009).

Addirittura, il TAR dell' Abruzzo n. 73/2012 ha espressamente affermato che **nella gerarchia dei valori costituzionali, “l'interesse alla tutela dell'ambiente prevale sul pur importante interesse economico alla realizzazione dell'iniziativa”**.

Quanto detto per ambiente e paesaggio, vale a maggior ragione quando ad essere messo a rischio è il primario valore costituzionale della salute garantito dall'Art. 32*, a fronte del quale ogni altro interesse risulta recessivo. Deve essere pertanto attentamente gestito l'ambito di delimitazione di ognuna delle competenze, senza che mai le materie salute e ambiente/paesaggio vengano tralasciate a fronte dell'esigenza energetica e/o l'interesse economico alla realizzazione dell'impianto, ed è per questo che si è affidato a Linee guida nazionali la definizione preventiva dei criteri di idoneità e non idoneità (essendo in primo luogo coinvolti in queste scelte materie di competenza statale, quali il paesaggio e l'ambiente), lasciando alle Regioni (nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di gestione del territorio, energia e salute) il compito di disciplinare nel dettaglio i soli criteri di non idoneità.

* Art. 32 Costituzione Italiana, pt: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]»

Fatto salvo – come avremo modo di vedere in seguito – il ruolo delle Province e dei Comuni nella pianificazione e zonizzazione del territorio, che pur non potendo mai debordare in ambiti riservati alla legislazione regionale o statale, non può neppure essere a sua volta tralasciato.

Le Linee guida servono in definitiva a stabilire preventivamente *chi può fare cosa tra i vari livelli di governo*, e questo come prima cosa a vantaggio dei proponenti, i quali, prima di presentare una domanda di autorizzazione unica sono – o meglio, dovrebbero essere – in grado di verificare se il luogo da loro prescelto per la localizzazione dell'impianto è conforme ai parametri normativi di riferimento.

Quindi, essendo chiamate a disciplinare questo complesso intreccio di valori costituzionali, **le Linee guida hanno valore di "*principi fondamentali della materia*", così come esplicitato nella deliberazione del Consiglio dei ministri 28 luglio 2011, e hanno pertanto un valore primario nella gerarchia delle fonti del diritto (addirittura quasi-costituzionale), assolutamente inderogabile.**

Ciò precisato sul valore giuridico e sulla posizione che ricoprono nella gerarchia delle fonti del diritto, vediamo cosa dispongono, nello specifico, le Linee guida nazionali di cui al D.M. sviluppo economico del 10 settembre 2010 sui criteri di idoneità e inidoneità.

All'art. 16 (criteri generali) co. 1 lettera d), **le Linee guida indicano quali luoghi idonei ad accogliere gli impianti le “aree già degradate da attività antropiche [...], siti industriali, cave, discariche [...]”, oltre a precisare, alla lettera e), che l'impianto deve integrarsi “con le tradizioni agroalimentari locali”.**

Quanto alle aree *non idonee*, l'art. 17 ribadisce quanto già affermato dal D. Lgs. 387/2003, *i.e.* che queste sono individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di *burden sharing**.

All'allegato 3 delle Linee guida, sono tuttavia già elencati i “*criteri per l'individuazione delle aree non idonee*” che dovranno essere recepiti dalle Regioni (e che, fino a quel momento, in ossequio nuovamente all'art. 12 co. 10 D. Lgs. 387/2003, saranno direttamente applicabili nel territorio regionale). Tra questi, rileva in particolare dal punto di vista localizzativo la lettera f), a monte della quale **sono da ritenersi non idonee le zone particolarmente**

* *Burden Sharing*: ripartizione regionale della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, in vista degli obiettivi europei al 2020. Decreto 15 marzo 2012 (c.d. Burden Sharing)

<http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Testo%20burden%20sharnig%20in%20Gazzetta.pdf>

<http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Allegato%201%20burden%20sharing.pdf>

sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno delle seguenti aree:

- poste all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattiva turistica;
- dichiarate di notevole interesse pubblico;
- naturali protette, con particolare riferimento alle riserve naturali, ed aree contigue;
- zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- incluse nella Rete Natura 2000;
- importanti Bird Areas (I.B.A.);
- agricole DOP;
- paesaggisticamente vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Ricapitolando: la normativa in materia non ha, in nessun modo, liberalizzato la localizzazione degli impianti per la produzione di energia rinnovabile (il *favor* legislativo di cui spesso si parla a proposito di impianti per la produzione di energia rinnovabile c'è, ma è di carattere procedurale - semplificazione dei procedimenti - e non sostanziale, in termini di deregolamentazione), nel cui rispetto dovranno anzi essere osservati i parametri imposti dai diversi livelli di governo, statale e regionale.

Il luogo in cui questo bilanciamento deve avvenire è la cosiddetta Conferenza di servizi.

L'art. 12 del D.Lgs. 387 del 2003 ci dice che, a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione unica, deve essere convocata una Conferenza di servizi, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

La giurisprudenza ha chiarito che la Conferenza di servizi ha carattere *decisorio*. Ciò significa che la decisione finale (motivata) verrà assunta sulla base delle posizioni prevalenti che sono state espresse all'interno della conferenza, dalle quali l'Amministrazione procedente – incarnata dal Presidente della conferenza, normalmente il dirigente del settore ambiente e/o energia – non potrà prescindere.

Quindi, in questa sede (e solo in questa sede), che non è altro che l'ufficio di una Provincia (o, raramente, di una Regione) in cui si riuniscono (in una o più sedute) i delegati delle varie Amministrazioni, saranno resi tutti i pareri. Tra questi pareri vi dovranno essere obbligatoriamente – perché altrimenti si incorrerà (come minimo) nel vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, censurabile di fronte al giudice amministrativo – anche quelli (tra gli altri) di:

- ASL- Azienda sanitaria locale;
- ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
- VV. FF - Vigili del Fuoco (secondo la tipologia di impianto);
- Soprintendenze (beni paesaggistici; beni archeologici), qualora vi siano territori interessati da profili di tutela di loro competenza;

- Ente Parco (in presenza di area protetta o zona contigua ad essa);
- Comuni, ovviamente.

Su richiesta, può esserci la partecipazione dei cittadini o delle associazioni in audizione per le osservazioni.

2. Perché questi impianti vengono detti “impianti di pubblica utilità”?

È un mito da sfatare, perché sulla scorta di questa affermazione chi propone impianti di questo tipo intende realizzare impianti in deroga alla normativa e localizzare gli impianti liberamente sul territorio. In realtà, come afferma il professore ed avvocato Michele Greco^{*}, ci sono ormai numerosissime sentenze di tribunali amministrativi e regionali che attestano come non vi sia nessun *favor* di tipo sostanziale per questo tipo di impianti, semmai vi è un *favor* di tipo procedurale. Resta il fatto che questi tipi di impianti devono essere localizzati nel territorio nell'assoluto rispetto di tutta la normativa in materia ambientale, sanitaria, paesaggistica, urbanistica, esattamente come qualsiasi altro tipo di opera.

Va ricordato che «tutto parte della direttiva comunitaria n. 77/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita nel nostro paese dal D. Lgs. 387/2003, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 28/2009, a sua volta recepita nel nostro paese dal D. Lgs. 28/2011. In tutto questo intreccio normativo, gran parte dei procedimenti autorizzativi per impianti destinati alla produzione di energia rinnovabile viene paradossalmente regolamentata nel nostro ordinamento da un unico articolo, l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.

Partiamo dal comma 1 che regola la cosiddetta "pubblica utilità".

“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.”

Senonché, le opere per la realizzazione di **questi impianti acquisiscono la pubblica utilità soltanto dopo l'autorizzazione**, rilasciata dopo aver verificato che sia stata rispettata tutta la normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria, urbanistica. Cfr. Consiglio di Stato n. 175/2012:

“l'art. 12 attribuisce la qualificazione di opera di pubblica utilità solo alle opere che già abbiano ottenuto l'autorizzazione unica, la quale sconta l'avvenuta verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico)”

^{*} [Convegno di Manziana del 5 maggio 2013 e articolo Prof. Avv. Michele Greco Miti e leggende sul procedimento di autorizzazione unica](#)

Ogni tipo di pressione esercitata da parte dei soggetti proponenti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni per convincerle a rilasciare in fretta le autorizzazioni, in virtù di un successivo riconoscimento quale impianto di pubblica utilità, è pertanto - oltre che indebita – priva di qualsiasi fondamento normativo, e quindi illegittima.»

3. Quali sono le nuove regole a partire dal 2013?

A partire dal 2013 il decreto ministeriale del 6 luglio 2012 ha riscritto le regole di sostegno alle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico. I livelli di incentivazione sono calati e continueranno a farlo progressivamente. Il tetto stabilito è di 5,8 Mld, per i quali sono stati fissati dei contingenti annui per tipo di fonte rinnovabile, e sono stati creati dei registri a cui occorre iscriversi, eccetto per impianti sotto i 200 KW (Kilowatt) alimentati a prodotti e sottoprodotti (biomasse), e sotto i 100 KW per il biogas. Sotto queste taglie si accede direttamente agli incentivi, sopra si attende la conferma o il rifiuto dell'incentivazione. Sopra i 5 MW (megawatt) si partecipa alle aste. I contingenti annui di potenza fissati, che permettono l'accesso all'incentivo sono: per biogas, biomasse, biogas da discarica, bioliquidi: 170 MW per il 2013, 160 MW per il 2014, 160 MW per il 2015.

Nella graduatoria di accesso ai contingenti, sono previsti al primo posto gli impianti di proprietà di aziende agricoli, singole e associate, con potenza non superiore ai 600 KW.

4. Chi deve tutelare la salute dei cittadini?

Il Sindaco nel suo ruolo di prima Autorità Sanitaria locale ha il dovere di tutelare la salute della cittadinanza e in virtù del Principio di precauzione intervenire per evitare ogni possibile danno per la salute e per l'ambiente. Le Centrali Termoelettriche (anche quelle a biomassa!) sono classificate **INDUSTRIE INSALUBRI** di prima classe (dannose per la salute pubblica) che devono essere localizzate lontano dalle abitazioni (D.M. 05/09/94, elenco di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie n.1265/34.)

La costruzione di un impianto a biomassa implica necessariamente un peggioramento della qualità dell'aria, in contrasto quindi con la normativa europea sul "Mantenimento o miglioramento della qualità dell'aria" (Decreto Legislativo 155/2010 - 2008/50/CE).

Il Sindaco per legge ha il dovere di disporre un Regolamento di Igiene del Comune, (art. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265) e per legge ha la possibilità e la responsabilità di rivedere e aggiornare il Regolamento di Igiene e Sanità pubblica per disciplinare la distanza delle industrie Insalubri dalle abitazioni e dai centri abitati.

Proprio l'adozione di un Regolamento di Igiene e Sanità fortemente restrittivo verso le centrali a biomasse è stato uno degli elementi determinanti per il diniego alla centrale di Fara Sabina ed è già stato adottato da molti altri comuni del Lazio.

LINK UTILI:

[Modifica Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità Pubblica Comune di Fara Sabina.](#)

[Modifica Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità Pubblica Comune di Fiumicino art 94](#)

5. Quali sono le “false risposte” delle Amministrazioni ai comitati e ai cittadini che si oppongono a queste centrali?

Che questi impianti sono sostanzialmente autorizzati dalla Provincia e che i Comuni non possono opporsi o che il Sindaco non può intervenire. Questo è falso.

Che i cittadini non hanno titolo per partecipare a questo tipo di procedimento. Anche questo è falso.

È falso anche che non ne fanno nulla, salvo i casi in cui ci troviamo in ipotesi di autorizzazione semplificata, gestita direttamente dal Comune, e che comitati e/o cittadini devono rivolgersi alla Provincia, che è il soggetto di fronte al quale si svolgerà la Conferenza di servizi e che a loro parere deciderà in totale autonomia, indipendentemente da quello che sarà il parere degli Uffici Comunali. Non è così.

Come si è già avuto modo di dire, è vero che il luogo in cui verranno raccolti tutti i pareri delle Amministrazioni interessate (tra cui il Comune) è la Conferenza di servizi, che dovrebbe svolgersi in presenza della Regione ma che viene quasi sempre delegata alla Provincia, ma non è vero che la decisione verrà poi assunta indipendentemente dai predetti pareri.

Trattandosi di Conferenza di servizi decisoria, regolamentata dall'art. 14 l. 241/1990, la determinazione motivata del procedimento (che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti) sarà presa "*valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse*" (art. 14 comma 6 bis).

Non solo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, "*ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità*", la questione "è

rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni..".

Il Comune quindi non solo può, ma deve attivare tutta una serie di verifiche di competenza dei vari Uffici, i cui esiti porteranno poi al parere che confluirà nella Conferenza di servizi.

Del pari, anche i singoli Uffici interni della Provincia dovranno attivare tutta una serie di verifiche che confluiranno all'interno della Conferenza di servizi, così come tutte le altre amministrazioni coinvolte (ASL; ARPA; Soprintendenze etc.).

6. Nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica in materia di impianti a biomasse e a biogas, quali verifiche spettano agli Uffici comunali?

Gli Uffici comunali, come anche i singoli uffici interni provinciali (tenuti a rendere il loro parere all'interno della Conferenza di servizi) devono attuare una serie di livelli di verifica.

– Primo livello di verifica: compatibilità con la strumentazione urbanistica e con i piani di governo del territorio.

Comune e singoli uffici interni alla Provincia devono innanzitutto certificare che il progetto presentato è compatibile con la strumentazione urbanistica e con i piani di governo del territorio che gli enti locali si sono dati.

In Toscana, ad esempio, la Provincia approva il Piano Territoriale di Coordinamento; il Comune il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico; e anche la Regione, in questo sistema di pianificazione a cerchi concentrici, approva a sua volta un Piano d'Indirizzo Territoriale (sovraordinato rispetto ai piani degli Enti locali).

Ne consegue che il progetto deve essere rispettoso di questi atti di pianificazione multilivello.

Nel concreto, l'Ufficio Tecnico dovrà verificare nel dettaglio se nell'area in cui si vuole realizzare l'impianto sussistono vincoli di governo del territorio di carattere comunale, provinciale o regionale (anche sotto il profilo non strettamente urbanistico giacché, come sappiamo, molto spesso nei Regolamenti Urbanistici, nei Piani Strutturali dei Comuni e nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali si individuano aree di rilevante pregio ambientale, invariante strutturali, nelle quali le possibilità edificatorie sono ridotte al minimo).

A questo proposito, è necessaria una ulteriore precisazione. Molto spesso i Comuni vengono tratti in inganno a causa dell'inciso contenuto nell'art. 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 sopra citato, ove si afferma che l'autorizzazione unica "*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*".

Questo non significa che gli impianti per la produzione di energie rinnovabili possono essere collocati ovunque, nel territorio comunale, ignorando - ovvero, ancor peggio, manifestamente violando - i tratti fondamentali della strumentazione urbanistica che il Comune (o la Provincia) si sono dati nell'esercizio delle proprie prerogative nella disciplina del territorio. Al contrario.

La localizzazione dovrà essere rispettosa dei parametri di zona contenuti nella strumentazione urbanistica, e soltanto a fronte di motivate e comprovate esigenze (senza in alcun modo stravolgere la *ratio* stessa dell'atto di pianificazione, nel rispetto peraltro dei sub-procedimenti che la legislazione regionale eventualmente preveda per l'adozione delle varianti) **sarà possibile andare in variante in sede di rilascio di autorizzazione unica.**

In tal senso, è illuminante quanto affermato dal TAR del Piemonte n. 1342/2011*:

"L'effetto di variante dell'autorizzazione unica non significa prevalenza sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione, quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse stravolgere le linee di programmazione dell'uso del territorio che ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse, se l'eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso, l'autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell'impianto, tanto varrebbe non invitarla neppure, l'Amministrazione comunale, a partecipare ai lavori della Conferenza. Né si può ritenere che le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile – che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel citato articolo 12 Dlgs 387/2003 – siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale. Ciò non significa, peraltro, che l'Amministrazione comunale sia titolare di un potenziale potere di "veto" in ordine alla realizzazione dell'impianto: significa soltanto che, nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria di cui al citato articolo 12, l'eventuale dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza e delle ragioni per cui l'insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le caratteristiche dell'area interessata [...]".

Nella sentenza citata il TAR del Piemonte ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Luserna San Giovanni avverso la determinazione di approvazione di un impianto di cogenerazione alimentato da biomassa legnosa rilasciata dal dirigente dell'ufficio responsabile della Provincia di Torino, ritenendo fondate le contestazioni sollevate dal Comune, secondo il quale il proprio dissenso non era stato adeguatamente considerato dalla Conferenza in sede di determinazione conclusiva, in violazione dei dettami dell'art. 14 l. 241/1990 sopra richiamati.

* http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2011/201100304/Provvedimenti/201101342_01.XML

In alcuni casi interviene, nelle verifiche in materia di gestione del territorio, anche il competente Ufficio della Regione, in presenza ad esempio di una legislazione regionale sulla capacità d'uso del suolo. È questo il caso nuovamente della regione Piemonte, in cui alcuni impianti sono stati bocciati (anche) perché in contrasto con la D.G.R. n. 6-3315/2012* sulle caratteristiche pedologiche dei terreni interessati dall'intervento (v. così Determinazione n. 4859 del 3 ottobre 2012** del Dirigente del servizio ambiente della Provincia di Asti, con riferimento ad impianto proposto nel Comune di Cunico).

– Secondo livello di verifica: **viabilità locale rispetto al surplus di traffico che verrebbe a determinarsi con l'apertura di un impianto**

L'Ufficio deputato alla verifica dell'impatto sul traffico nel caso del Comune potrà essere la Polizia Municipale, nel caso della Provincia l'Ufficio Viabilità (qualora presente, anche nel Comune).

Questi uffici dovranno verificare innanzitutto se i dati indicati dal proponente corrispondono al vero (molto spesso i progetti riportano dati sul traffico totalmente inveritieri e falsati), dovranno calcolare il rapporto tra portata dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati, approvvigionamento di biomasse necessario per alimentare l'impianto e periodo di raccolta (se si tratta di biomasse agricole), e verificare quindi se la viabilità locale è in grado di assorbire questo surplus di traffico indotto.

Spesso questo non accade e sono quindi i Comitati e i proprietari confinanti l'area indicata per l'impianto a dover diffidare le Amministrazioni a fare quello che impone la legge, tenendo conto che si tratta di un dato importante da far confluire in Conferenza di servizi.

Tra l'altro, questo è uno degli elementi di criticità più ricorrenti, tanto che tutte le determinazioni di diniego citate nel presente scritto hanno avuto quale fondamento *anche* i rilievi sul traffico indotto sollevati dai Comuni (trattasi di argomento che, seppur non necessariamente dirimente *per sé*, può risultare "rafforzativo" ai fini della determinazione motivata di diniego).

– Terzo livello di verifica: **rapporto fabbisogno/disponibilità delle biomasse – filiera corta**

L'Ufficio Agricoltura del Comune e/o della Provincia è tenuto inoltre a verificare:

- se la società proponente è in grado di coltivare o di approvvigionarsi della quantità di biomasse dichiarata nel progetto;

– se il piano colturale è sufficiente allo scopo, e se la disponibilità idrica è adeguata al piano colturale. Per esempio: non può essere dichiarato che si coltiveranno 200 ettari dedicati al mais se non si hanno sufficienti pozzi d'acqua (regolarmente autorizzati) dai quali attingere l'acqua necessaria. Sul punto specifico, è

* <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/05/siste/00000150.htm>

** <http://ambientevalleversa.files.wordpress.com/2012/10/dd-n-4859-del-3-10-2012-diniego-molinasso-cunico.pdf>

illuminante la determinazione n. 2 del 15 gennaio 2013^{*}, con la quale il dirigente del Dipartimento ambiente e territorio della Provincia di Livorno ha opposto diniego alla domanda di autorizzazione unica per un impianto alimentato a biogas da biomasse di origine agricola nel Comune di Suvereto proprio perché era stato proposto un piano colturale che non era oggettivamente possibile ottenere, stante l'assenza di sufficienti risorse idriche.

Nel caso dell'impianto proposto a Castiglion Fibocchi, in Provincia di Arezzo, i comitati – tra le altre cose – hanno contestato il dato fornito dai proponenti secondo i quali sarebbe stato possibile alimentare l'impianto con una quantità di sansa di oliva proveniente da alcuni frantoi della zona, quando in realtà tale quantitativo corrispondeva ad una produzione per l'ottenimento della quale sarebbe stato necessario coinvolgere i frantoi di mezza Toscana. La predetta contestazione è stata peraltro condivisa da ARPAT nel proprio parere, rilasciato a pochi giorni dall'ultima seduta della Conferenza di servizi (la quale non si è poi tenuta, considerato che i proponenti avevano spontaneamente ritirato il progetto). Gli agronomi incaricati, dopo aver studiato a fondo il piano colturale, hanno dimostrato che non c'era la possibilità di approvvigionamento per quell'impianto.

- se sono rispettati i criteri di filiera corta imposti dalle linee guida nazionali e regionali e dai piani multilivello (alcune Province - come quella di Grosseto - nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento hanno esteso il limite del 50% di approvvigionamento dalla propria azienda previsto dalle linee guida nazionali all'80%);

- se ci troviamo in zona DOC o DOCG e se l'intervento è compatibile con le tradizioni agroalimentari locali (art. 12 co. 7 D. Lgs. 387/2012 e linee guida nazionali);

- la compatibilità geologico-tecnica ed idrogeologica dell'intervento;

- qualora (come ad es. nella Provincia di Grosseto), gli impianti previsti in zone agricole debbano necessariamente essere autorizzati previa approvazione di un "Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale" (cd. PAPMAA), i competenti Uffici comunali e provinciali dovranno verificare se la proponente ha i requisiti imposti dalla legge regionale (nel caso della Toscana la legge 1/2005, art. 42 e ss.^{**}) per ottenere l'approvazione di un piano aziendale.

– Quarto livello di verifica: **valutazione di incidenza**

In presenza di Siti di interesse comunitario e regionale (SIC-SIR) e Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla rete Natura 2000, in alcuni casi spettano al Comune addirittura le verifiche imposte dalla normativa nazionale (DPR

[#]<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/265341/PARTE+II+n.+5+del+30.01.2013.pdf/6f49e7d5-524e-4ac0-b9e9-47fef6f95fca> - pag. 5.

^{**}http://www.provincia.pisa.it/uploads/2007_09_25_13_05_36.pdf

357/1997*) e regionale approvata in attuazione delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli". E' quanto accaduto nel caso dell'impianto previsto nel Comune di Capalbio. Al termine di una lunga *querelle* tra Provincia di Grosseto e Comune su quali fossero gli Uffici tenuti ad effettuare la Valutazione di incidenza ambientale (*V.Inc.A.*), la Regione Toscana – interpretando l'art. 15 bis co. 1 l.r. Toscana n. 56/2000 – ha stabilito che questa spettasse al Comune, in quanto (come si è visto nel punto che precede) Amministrazione preposta all'approvazione del PAPMAA, atto prodromico allo stesso avvio della Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica.

7. Qual è il ruolo delle altre Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi?

Altre verifiche dovranno essere effettuate, per quanto di competenza, da ASL, ARPA, VV. FF., Ente gestore del Parco e/o della Riserva Naturale, Soprintendenze etc., le quali confluiranno nei pareri resi in sede di Conferenza. Queste indagini dovranno innanzi tutto essere rivolte da ognuna delle amministrazioni, per quanto di competenza, alla verifica del rispetto dei parametri di idoneità e inidoneità contenuti nelle linee guida nazionali e regionali. In aggiunta, dovranno essere svolte tutte le attività di controllo proprie di ogni ambito settoriale.

Più in particolare, tra quelle riservate alle **ARPA**, rilevano le verifiche **sull'impatto odorigeno ed acustico, oltre che sulla matrice acque e sulle emissioni dei fumi in atmosfera (anche per ciò che concerne i composti volatili)**, non solo limitatamente alla verifica del rispetto dei limiti di cui al D. L.gs 152/2006 (Testo Unico ambiente) ma anche con riferimento al complessivo bilancio energetico ed emissivo (come richiesto del resto dalle Linee guida nazionali).

Come si è visto nel caso di Castiglion Fibocchi precedentemente citato, l'ARPA può spingersi tuttavia a valutare anche i dati relativi alla dieta di biomasse forniti dalla proponente.

Nel caso del parere rilasciato nell'impianto proposto nel Comune di Cunico parimenti già citato, l'ARPA Piemonte ha rilevato la *“necessità di prevedere ulteriori sistemi di trattamento delle emissioni, attualmente non previsti a progetto, finalizzati in particolare all'abbattimento dei COT (Composti Organici Totali); la mancata presentazione delle informazioni, più volte richieste, riguardanti le caratteristiche dimensionali e di funzionamento dello scrubber* *

[#http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1997-09-08;357~art9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1997-09-08;357~art9)

* Depuratore a umido che contribuisce a pulire l'aria proveniente dalle Biocelle o Digestori degli impianti anaerobici. L'aria trattata, viene poi inviata al Biofiltro per l'ultimo trattamento. Non tutti gli impianti lo utilizzano dato che è un costo aggiuntivo. A valle del processo di

per il trattamento degli effluenti dall'essiccazione". Relativamente alla destinazione finale dei materiali digeriti, l'Agenzia ha inoltre espresso "forti perplessità sulle stime prodotte per la verifica dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto da parte delle colture individuate e l'apporto attuato."

L'impianto in questione, come si è visto, è stato poi bocciato, anche sulla base delle contestazioni avanzate da ARPA, mai effettivamente chiarite da parte della proponente.

Per quanto concerne il parere delle ASL, troppo spesso questo viene rilasciato *de plano* (in alcuni casi addirittura le ASL non vengono neanche convocate alla Conferenza di servizi), senza alcuna reale valutazione degli impatti sanitari.

Sul punto specifico è impossibile soffermarsi compiutamente in questa sede, essendo innumerevoli i profili di rischio sanitario connessi agli impianti biogas/biomasse denunciati dalla comunità scientifica.

Nel caso degli impianti di Capalbio e di Castiglione Fibocchi i comitati ed i confinanti che vi si opponevano hanno dato **incarico ai più autorevoli esperti nazionali ed internazionali in materia di rischi di inquinamento microbiologico da impianti biogas/biomasse i quali, dopo aver analizzato nel dettaglio i progetti, hanno predisposto relazioni *ad hoc* che sono state inserite negli atti della Conferenza di servizi** (tra gli altri: Prof. H.Böhnel dell'Università di Gottinga - Laboratorio Miprolab; Prof. Gianni Tamino e Prof. Palù dell'Università di Padova; Dr. De Togni della ASL di Ferrara, oltre ai medici Isde da sempre impegnati in materia).

Le conclusioni delle relazioni peritali e degli studi testé menzionati convergono, in buona sostanza, nel ritenere che l'impatto e l'incidenza degli impianti in parola erano assolutamente insostenibili per la salute e l'ambiente a causa della localizzazione nelle immediate vicinanze di centri abitati e di attività produttive (in larga parte agricole), della mancata previsione - tra le altre cose - di sistemi di abbattimento dei fumi, di recupero del calore, di depurazione del digestato in uscita, per la pericolosità intrinseca dell'impianto e per la manifestata volontà di spargere il digestato (tal quale) nei terreni collocati a ridosso del centro abitato con tecniche inadeguate a contenere il rischio di diffusione nell'ambiente di agenti patogeni in esso contenuti.

Nel caso dell'impianto proposto a Capalbio (e poi definitivamente bocciato con determinazione dirigenziale del 15 gennaio 2013) il Prof. Böhnel è stato addirittura ammesso a partecipare - quale perito di parte dei confinanti e del comitato locale che si opponevano all'impianto - alla Conferenza di servizi che si è tenuta presso la Provincia di Grosseto, durante la quale ha spiegato ai tecnici delle Amministrazioni i risultati dei suoi studi sul ***clostridium botulinum***.

depurazione nello SCRUBBER si trovano dei fanghi tossici che però debbono essere smaltiti in apposite discariche.

Alcune ASL hanno compreso i rischi predetti ed hanno iniziato anche a classificare questi impianti come industrie insalubri.

Una tra le prime ad agire in tal senso è stata la ASL di Vercelli, nel caso dell'impianto proposto nel Comune di Cigliano. A fondamento della propria decisione di classificare l'impianto in questione come industria insalubre di prima classe ex art. 216 R.D. 11265/1934, la Asl di Vercelli ha sostenuto semplicemente che *“in quanto impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alimentato a biogas (e quindi compreso nel DM 5.9.1994 al punto C “centrali termoelettriche”) ne deriva che lo stesso impianto deve essere isolato nelle campagne e tenuto lontano dalle abitazioni”*.

Da notare che, per effetto del parere negativo della ASL (cui si era aggiunto quello del Comune e del Sindaco), la questione è stata rimessa alla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – come imposto dal già citato art. 14 quater l. 241/1990 – la quale, con delibera del 10 agosto 2012 a firma del Presidente del Consiglio Monti in persona, ha condiviso *“facendole proprie, le motivazioni espresse dalla Asl di Vercelli e dal Comune di Cigliano”* stabilendo in via definitiva che *“non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto”*.

La pronuncia ha una portata che va ben oltre il caso di specie, non solo perché proviene dalla più alta autorità amministrativa, ma anche perché così stabilendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha di fatto rimesso in discussione quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6117 del 2009*, nella quale si stabiliva – invero piuttosto apoditticamente – che questo tipo di impianti non potessero essere classificati come industrie insalubri semplicemente perché non inseriti nelle apposite liste (sul punto specifico v. più diffusamente *infra* nelle proposte di riforma).

Nello stesso solco recentemente **alcune Amministrazioni comunali hanno provveduto ad inserire norme specifiche, all'interno dei propri regolamenti di igiene e salute pubblica, finalizzate ad impedire la realizzazione di impianti entro una certa distanza dalle prime abitazioni** (*cfr.* modifica dell'art. 94 del Regolamento di Igiene e Salute Pubblica del Comune di Fiumicino del gennaio 2013*).

Per inviare una richiesta di REVISIONE URGENTE DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SALUTE PUBBLICA [scarica il testo “fac-simile” a cura del Comitato Vita e Territorio NoBiomasse di Nazzano.](#)

8. Qual è il ruolo del Sindaco?

Attenzione: questo ruolo non va confuso con quello dei singoli Uffici del Comune o degli organismi politici dell'Amministrazione perché sono soggetti

*<http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/ElencoSentenze.asp>

diversi, che hanno competenze e funzioni diverse. Si tratta di una nozione ovvia, che viene spesso ignorata dagli stessi Primi Cittadini.

Dopo un primo periodo in cui spesso hanno accettato, a volte colpevolmente e in silenzio l'imposizione sul proprio territorio di impianti senza muovere (letteralmente) un passo, o addirittura promuovendoli, adesso emergono sempre più frequentemente casi di Sindaci che, con coraggio e piena coscienza e conoscenza delle proprie prerogative di legge, stanno affermando e facendo valere il proprio ruolo di massima Autorità Sanitaria del territorio, rilasciando pareri negativi alla localizzazione di impianti in prossimità di aree abitate ai sensi e per gli effetti degli artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie. La chiave di volta, per sostenere le predette prese di posizione, è stata l'invocazione da parte dei Sindaci del **Principio di precauzione** (richiamato anche dalla ASL di Cigliano nel parere sopra richiamato).

In presenza di studi scientifici che dimostrano l'esistenza di gravi rischi per la salute derivanti dalle emissioni dell'impianto e dal rischio di inquinamento microbiologico, nonché dall'analisi del possibile "effetto cumulativo", il Sindaco è chiamato ad adottare in via precauzionale ogni possibile iniziativa di tutela, in ossequio all'omonimo principio di derivazione comunitaria, recepito espressamente nel nostro ordinamento al vertice nella gerarchia delle fonti, quale parametro di costituzionalità ("**il Principio di precauzione in tema di tutela della salute umana e dell'ambiente assurge addirittura a parametro di costituzionalità delle disposizioni di legge ordinaria mercé l'inclusione dello stesso nell'ambito dell'art. 191 del Trattato Ce e in considerazione della previsione di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione**"; v. così, *ex multis*, Consiglio di Stato, 12 gennaio 2011 n. 98). Con riferimento in particolare alla tutela della salute, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto – in ossequio al Principio di precauzione – l'esistenza di un vero e proprio "*obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggi l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171) e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304.)*; v. così' Tar

Campania, Napoli, Sez. V - 14 luglio 2011, n. 3825.

La presa di posizione da parte del Sindaco nei predetti termini può essere peraltro assunta: *i)* non solo in caso di vicinanza di abitazioni, scuole, asili al sito del proposto impianto, ma anche nel caso in cui l'impianto sia in aperta campagna e il digestato però venga sparso fino alle porte del paese; *ii)* oltre ed indipendentemente dalla classificazione dell'impianto come industria insalubre e dal parere della ASL sul punto.

Nel caso di Capalbio e di Cigliano i Sindaci, preso atto dei rischi per la salute delle persone abitanti in prossimità dell'area individuata per accogliere l'impianto, **e in applicazione del principio di precauzione, hanno espresso parere negativo sotto il profilo sanitario ai sensi e per gli effetti degli artt. 216 e 217 TULS, oltre ed indipendentemente da quanto dichiarato dalla ASL.**

Come già precisato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater co. 2 l. 241/1990, il dissenso della Asl o del Sindaco, reso nella qualità di massima autorità sanitaria, impone che la questione venga rimessa al Consiglio dei Ministri (come avvenuto nel caso di Cigliano, in provincia di Vercelli, dove la questione è finita al Consiglio dei Ministri su parere negativo del Sindaco (in quel caso anche della ASL), e il Consiglio dei Ministri ha confermato il parere negativo e ha bocciato l'impianto).

Quindi, se il parere del Sindaco e/o della ASL è bene e oggettivamente argomentato, la Provincia (se è la Provincia ad avere in carico la Conferenza di servizi) o la Regione (se ce l'ha la Regione), sarà costretta a spogliarsi della competenza in materia e **rimettere la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Con l'importante precisazione che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, il dissenso non solo deve essere "*congruamente motivato*", ma non può "*riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso*".

Deve trattarsi insomma di parere solido, compiutamente argomentato, farcito di riferimenti alla letteratura scientifica esistente in materia e di riferimenti circostanziati ai rischi individuati nel caso di specie.

Quanto alla necessità di proporre modifiche progettuali che consentano di superare le criticità rilevate, è ovvio che qualora l'impianto voglia essere collocato (e/o il digestato sparso) vicino al centro abitato, non vi sarà altra possibilità per il Sindaco di invocare la cd. "*opzione zero*".

C'è un'ulteriore questione che deve essere chiarita. Il Sindaco non è tenuto a dare parere negativo solo perché la ASL lo ha dato. Ad esempio, nel caso di Capalbio e anche di Castiglion Fibocchi, il Sindaco, nonostante la ASL non abbia dato in un primo momento parere negativo, ha comunque dato parere negativo, perché nella sua qualità di massima Autorità Sanitaria locale lo può fare, anzi, glielo impone la legge (Art. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie). Certo, se in sede di Conferenza di servizi, oltre al parere negativo

del Sindaco c'è anche quello della ASL o altri pareri negativi, si può arrivare alla diretta bocciatura.

9. Questi impianti possono essere considerati industrie insalubri?

La questione delle industrie insalubri è molto articolata e complessa. Alcune ASL, fortunatamente, hanno iniziato a definire questi impianti "industrie insalubri" in tutta Italia, anche se negli allegati al decreto delle industrie insalubri non sono inseriti, e questo per il solo motivo che le tabelle sono tabelle vecchie che risalgono a un periodo in cui non esistevano questi impianti.

Sarebbe necessario attuare delle modifiche normative che inseriscano all'interno degli allegati sulle industrie insalubri anche gli impianti a biogas e a biomasse. Bisognerebbe andare ad aggiornare questi allegati non ancora aggiornati.

Quindi, la questione delle industrie insalubri è una questione scivolosa, perché il Sindaco non deve stare ad aspettare che la ASL qualifichi questo impianto come industria insalubre e magari non dare parere negativo solo perché la ASL non lo fa. Sono due vie diverse. Se anche la ASL non lo classifica come industria insalubre – e peraltro c'è una sentenza del Consiglio di Stato del 2009 che dice che questi impianti non sono industrie insalubri – il Sindaco può comunque dare (nella sua qualità di massima Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 Testo unico leggi sanitarie) il parere negativo, confortato anche dal "Principio di precauzione".

10. Come si può far valere il "Principio di precauzione" laddove un Sindaco non si mostri disponibile a farlo?

Il cittadino bene informato può richiedere al proprio Sindaco di appellarsi al "Principio di precauzione", in virtù della sua responsabilità come massima Autorità Sanitaria del territorio.

Il Sindaco può essere informato attraverso un incontro preliminare, o con una richiesta scritta firmata dal maggior numero possibile di cittadini, che deve essere documentata e protocollata con richiesta di risposta scritta. Infine si può scrivere una diffida che arrivi ad intimare al Sindaco a procedere per far valere le sue prerogative, allegando studi scientifici attestanti i rischi per la salute.

11. Qual è il ruolo del cittadino nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica in materia di impianti a biomasse e a biogas?

Il cittadino ha un ruolo fondamentale. Il nostro ordinamento giuridico negli ultimi trent'anni, o meglio, a partire dalla **legge 241/90**, ha introdotto tutta una

serie di strumenti che consentono al cittadino di accedere alla pubblica amministrazione, avere l'accesso agli atti* e anche produrre memorie, diffide e insomma farsi parte del procedimento fino al punto, qualora ciò non fosse stato sufficiente, di ricorrere anche in giudizio di fronte al TAR. Questo non lo dice la legge 241/90, ma è un diritto riconosciuto, anche se su questo dobbiamo stare molto attenti perché i Comitati, quasi sempre, non vengono accolti di fronte al TAR. La legittimazione ad agire dei Comitati è negata perché si ritiene che non debba essere legittimato colui che nasce appositamente per contrastare un impianto. Quindi, volendo fare un ricorso al TAR come Comitato, è bene avere sempre all'interno dei ricorsi anche qualche singolo confinante con l'area dell'impianto perché quello è legittimato in quanto portatore di un interesse qualificato.

Le singole associazioni e comitati, anche se sono portatori di interessi diffusi che gli consentono di partecipare al procedimento stragiudiziale, quello amministrativo, non sempre, anzi, quasi mai, vengono ammessi di fronte al TAR. Quindi, bisogna agire sinergicamente anche con qualche confinante, o a qualche associazione ambientalista nazionale riconosciuta *ex lege*, ad esempio Italia Nostra, che è molto sensibile su questi temi.

Questo inciso era particolarmente importante dal punto di vista strettamente procedurale.

Per tornare alla legge 241/90, questa ha introdotto strumenti molto importanti per la partecipazione dei cittadini al procedimento, il primo dei quali – fondamentale – è quello della necessità che si comunichi l'avvio del procedimento ai soggetti anche controinteressati, cioè che potrebbero ricevere da quell'impianto un danno.

Ebbene, su questo purtroppo ci sono sentenze – ce n'è una recentissima del TAR delle Marche – che purtroppo negano l'obbligo di comunicare l'avviso di avvio del procedimento ai confinanti con l'area prescelta per l'impianto perché si ritiene che sostanzialmente – come ad esempio nel permesso di costruire, dove essere confinante con un vicino che vuole costruire un immobile non dà il diritto di essere avvisato – nel caso di impianti di questo tipo non c'è l'obbligo, per chi vuole realizzarli, e per l'Amministrazione che riceve la domanda, di comunicare ai confinanti l'avvio del procedimento. Questa cosa, a detta di alcuni legali, è inaccettabile e può essere sanata soltanto con una riforma di carattere legislativo che andrebbe immediatamente proposta.

Non è necessario andare a modificare la legge 241/90, che è una legge generale, basta modificare la legge speciale che deroga, e che integra la legge generale che è il Dlgs 387 del 2003, l'Art. 12, o le linee guida nazionali che hanno un valore quasi costituzionale, quindi superiore addirittura alla legge ordinaria (comunque parificata come minimo), in cui si scriva nero su

*Link per scaricare:

[il fac-simile di richiesta accesso agli atti da presentare alla Provincia o al Comune](#)
[il fac simile di richiesta accesso agli atti da presentare alla Regione Lazio](#)

bianco che “vi è obbligo, per l’Amministrazione che riceve una domanda di Autorizzazione Unica, di comunicare l’avviso di avvio del procedimento al confinante e alla popolazione interessata con una comunicazione sul quotidiano locale a maggiore tiratura (e sulla bacheca del Comune), così come si fa quando c’è una VIA (Valutazione Impatto Ambientale). Siccome questi impianti, sotto una certa soglia, non sono soggetti alla VIA, l’unico modo per informare la popolazione e i confinanti è che vi sia l’obbligo di comunicarlo sia all’uno che agli altri.

Questo consentirebbe a tutti i comitati, a tutte le popolazioni, di fare quell’attività di pressione, di sostituzione di quegli uffici e soggetti amministrativi che non fanno quello che dovrebbero fare, producendo una miriade di memorie, diffide, perizie di parte. **Nel caso** dell’impianto nel Comune **di Capalbio**, l’Avv. Greco ha inviato a Comune, Provincia, ASL, ARPAT, Ministero dell’ambiente, Soprintendenze decine e decine tra memorie e diffide. Sono stati incaricati più di dieci esperti nelle varie discipline. E’ stato fatto addirittura venire il Prof. Böhnel dalla Germania per farlo partecipare alla Conferenza di servizi. Solo così si riesce ad ottenere quei risultati di cui dovrebbero farsi carico gli uffici delle singole Amministrazioni delegati a questo compito. Ma questo non accade.

È necessario che i controinteressati presentino atti, documentazioni, perizie, "obbligando" le amministrazioni a prenderne atto, pena la possibile commissione di un reato.

12. Comitati o cittadini possono partecipare alla Conferenza di servizi?

L’Art. 14 della legge 241 parla della possibilità di partecipare alla Conferenza di servizi per la proponente e per le Amministrazioni, ma non per i soggetti interessati. Anche questa lacuna deve essere sanata. È necessario modificare la norma imponendo all’Amministrazione presso la quale è convocata la Conferenza di servizi di ammettere la partecipazione dei Comitati e dei cittadini controinteressati affinché possano dire la loro all’interno della Conferenza di servizi, alla stessa stregua della società proponente.

La partecipazione dei comitati o dei cittadini è di grande importanza, perché quello è un momento in cui si può arrivare ad ottenere dei risultati. Comunque è necessario fare la richiesta perché a volte viene accolta e se non accolta si devono chiedere le motivazioni del rifiuto in forma scritta.

[Link a lettera di richiesta di partecipazione alla Conferenza di servizi](#)

13. Cos’è utile sapere delle Linee guida, nazionali e regionali?

Va innanzitutto detto che queste Linee guida sono, da un punto di vista sostanziale, lo strumento che i cittadini hanno a disposizione per potersitutelare e agire.

Infatti, sarebbe sufficiente che venissero rispettati i parametri indicatori in esse contenuti per bocciare la maggior parte degli impianti.

Naturalmente questo tipo di materia attiva tutta una serie di valori costituzionali che devono essere bilanciati tra loro. Alla libertà d'iniziativa economica che viene spesso sbandierata da coloro che propongono questo tipo di impianti deve essere contrapposto e bilanciato il valore costituzionale della tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute. Questo tipo di bilanciamento tra valori è alla base della stesura delle linee guida nazionali, o meglio, avrebbe dovuto essere alla base delle linee guida nazionale in materia di localizzazione di impianti sul territorio.

L'ulteriore bilanciamento che ci deve essere sul piano costituzionale è un bilanciamento che riguarda la ripartizione delle competenze, perché **la materia Ambiente è di competenza statale**, mentre **la materia Salute e Gestione del Territorio, quindi Urbanistica, sono di competenza concorrente Stato-Regioni**. Quindi è all'interno di questo meccanismo che le Linee guida nazionali e le Linee guida regionali sono state organizzate, ovvero, lo Stato a livello unitario indica quali sono i luoghi idonei ad accogliere questi impianti e quali i luoghi non idonei, mentre le Regioni, con delle linee guida regionali, devono specificare in modo ancor più dettagliato quali sono i luoghi non idonei. Alcune Regioni l'hanno fatto – la Regione Lazio lo ha fatto, ad esempio – la Regione Toscana ancora non lo ha fatto per le biomasse: lo ha fatto soltanto per il fotovoltaico.

È all'interno delle linee guida nazionali e regionali che si possono individuare quali siano i siti idonei e quelli non idonei ad accogliere impianti di questo tipo. Come già detto, sarebbe sufficiente attenersi a quello che è scritto su queste linee guida, che certamente potrebbero essere migliorabili, per non autorizzare la maggior parte degli impianti che vengono promossi.

- A livello nazionale si dice chiaramente che le aree idonee sono quelle industriali e/o già degradate, e come abbiamo visto molto spesso vengono inseriti invece in aperta campagna.
- Per i siti non idonei, le linee guida nazionali ci dicono che non possono essere collocati in tutte le zone protette sotto il profilo paesaggistico, in tutte le zone DOC, DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), in tutte le zone protette sotto il profilo culturale, in tutte le zone che hanno un vincolo di carattere ministeriale e anche nelle aree limitrofe ad esse, nelle aree SIC (Sito d'Importanza Comunitaria), SIR (Siti Interesse Regionale), ZPS (Zona Protezione Speciale), in tutte le aree quindi Natura 2000, e anche in tutte quelle aree che sono caratterizzate per avere uno scorcio panoramico di particolare interesse – meritevole di tutela – e che sono quindi caratterizzate per la particolare amenità.
- Più tutta un'altra serie di criteri che sono specificati nelle linee guida regionali.

Il luogo in cui questo bilanciamento e valutazione deve avvenire è la cosiddetta Conferenza di servizi.

L'Art. 12 del DLgs 387 del 2003 ci dice che a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione unica deve essere convocata una Conferenza di servizi all'interno della quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Questa Conferenza di servizi, la giurisprudenza ha chiarito che è di carattere decisorio. Significa che la decisione verrà poi assunta sulla base delle posizioni prevalenti che sono state espresse all'interno della Conferenza di servizi. Quindi, in questo luogo, che non è altro che una stanza d'ufficio di una Provincia in cui si riuniscono i delegati delle varie Amministrazioni, dovranno confluire tutti i pareri che saranno resi dalle varie Amministrazioni interessate. Tra questi pareri vi dovranno essere obbligatoriamente – perché altrimenti si incorrerà nel vizio di carenza di istruttoria – anche quelli:

- di ASL, ARPA, e varie Regioni;
- dei Vigili del Fuoco (sopra una certa soglia di produzione energetica), e, laddove ciò non sia avvenuto, è un vizio di eccesso di potere meritevole di essere sollevato al TAR;
- delle Soprintendenze, qualora vi siano territori interessati da profili di tutela paesaggistica;
- dei Comuni, ovviamente.

ETICA E SCENARI FUTURI

1. Quali sono le implicazioni etiche connesse a queste centrali?

La più grande fra tutte quella di stabilire un'occulta selezione tra chi può accedere più facilmente alle risorse del pianeta e fare profitti, e chi no. L'Italia, ad esempio, non è in grado di coprire il fabbisogno di biomassa per il numero di centrali previste su tutto il territorio ed è costretta ad importare biomasse dall'estero,

in barba al protocollo di Kyoto. Così si favorisce uno dei fenomeni eticamente più inaccettabili, ovvero il cosiddetto *land grabbing* (accaparramento della terra): le nazioni più ricche si precipitano nei paesi più poveri ad accaparrarsi per pochi spiccioli fette intere di paesi, più precisamente terreni coltivabili, per coltivare ad esempio mais, triticale, palme, materie agricole prodotte non per sfamare le popolazioni (che non avendo più terreni a disposizione perdono la loro principale fonte di sostentamento) ma per alimentare le centrali, spesso disboscando e creando gravi problemi agro-idrologici per la mancata valutazione del rapporto terreni acquisiti e quantità d'acqua necessaria alla loro coltivazione estensiva. (cfr. testimonianza di Cristina Rulli, docente al Politecnico di Milano e coautrice dell'articolo:

http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_29/land-grabbing-devastazione-ambiente_273138da-6960-11e2-a947-c004c7484908.shtml)

Il fenomeno coinvolge anche il business degli agro carburanti, per il quale sono principalmente interessati gli Stati africani come il Sudan, la Tanzania, l'Etiopia, la Repubblica Democratica del Congo, seguono poi aree dell'Asia e dell'America Latina.

Da qualche tempo, gli accaparratori di terre hanno messo gli occhi anche sui suoli più fertili d'Europa. È quanto mette in evidenza [Land Concentration, Land Grabbing and People's Struggle in Europe](#), lo studio realizzato dal Coordinamento europeo Via Campesina e da Hands off the land, che mette in guardia sul pericoloso innalzamento del livello di concentrazione della proprietà delle terre europee. Dal rapporto emerge un dato insospettabile: in Europa il 3% dei proprietari di terreni agricoli detiene il 50% di tutte le superfici agrarie (vedi *Il land grabbing arriva in Europa* di Roberto Roveda e Alessandra Favazzo, pubblicato su <http://temi.repubblica.it/limes/il-land-grabbing-arriva-in-europa/47647>)

Conseguenze:

- si utilizzano importanti insediamenti agricoli per nutrire la macchina del profitto cosiddetto energetico;
- si disbosca per coltivare cibo per produrre energia e biocombustibili;
- si sfruttano indiscriminatamente le risorse idriche presenti nei paesi “grabbati”;

- ulteriore impoverimento e malnutrizione dei paesi già affamati;
- incremento dei trasporti via nave e su ruote per far giungere a destinazione la materia prima per le centrali;
- maggior uso di pesticidi in paesi non regolamentati per far crescere più in fretta e in maggior quantità le biomasse;
- maggior inquinamento;
- largo uso degli OGM (organismi geneticamente modificati)

Infine, in un momento in cui l'Italia sta attraversando una gravissima crisi economica, si sceglie di investire denaro per centrali inutili e dannose. [Si stima un investimento di 40 miliardi di euro per le biomasse.](#) In ultimo, c'è da chiedersi se sia stato stimato nel suo complesso il danno ambientale a lungo termine che si determinerà in conseguenza di centinaia di centrali già costruite o in via di costruzione. Dove e come verranno smaltite? Quanto ci costerà questo smaltimento?

Conclusione.

Stiamo preparando un futuro eticamente inaccettabile.

2. Qual è la logica economica di questo tipo di politica energetica e quali le eventuali conseguenze?

Il profitto e basta. Queste centrali sono conformi ad un modello di sviluppo economico lineare creato per determinare una serie di dittature (del cibo, dell'acqua, dell'aria, ecc.), perché la logica del profitto vuole che si crei scarsità, minor disponibilità di beni comuni e minor accesso a questi per far crescere il profitto di pochi.

<http://comitatibogas.wordpress.com/convegno-manziana-24112012/>

[Link al video dell'intervento del prof. G. Tamino al Convegno di Manziana](#)

3. Quali sono invece le implicazioni politiche?

La truffa inizia semanticamente ponendo il prefisso "bio" a qualcosa che va contro la vita e contro ogni forma di equità sociale: questo è contro qualsiasi forma di buona politica. Affermare che le biomasse sono fonti rinnovabili è politicamente e scientificamente scorretto. Le biomasse usate in questo modo non sono più recuperabili. Il digestato è inutilizzabile come compost, tanto che si è pensato alla sua pelletizzazione: non va in discarica, non va in un inceneritore, viene venduto e bruciato direttamente dal consumatore. E, senza saperlo, ognuno di noi diventa complice, spesso inconsapevole, di un ampio processo d'inquinamento. È buona politica questa?

Peraltro, va ricordato che le Regioni non danno nessuna indicazione sul digestato, ignorando le dichiarazioni provenienti da un'autorevole parte del mondo scientifico.

L'unica fonte davvero rinnovabile e democratica di energia è il SOLE. Basterebbe un decimillesimo dell'energia solare per coprire il fabbisogno di tutta l'energia umana. Buona politica vorrebbe che si applicassero scelte rivolte verso questa logica.

4. Come si può contrastare la diffusione di questi impianti?

Servono varie azioni:

- informare e rendere consapevoli i cittadini, ma soprattutto i medici presenti nel territorio,
- organizzare convegni con esperti e medici dell'ISDE per diffondere una corretta e completa informazione di base,
- informare e spingere a scelte di salvaguardia le Amministrazioni locali, in linea con le indicazioni fornite anche dall'Avv. Michele Greco,
- sensibilizzare e coinvolgere gli organi di stampa locali,
- richiedere al proprio Sindaco e a tutti i consiglieri comunali di non permettere l'installazione di questi impianti nel proprio territorio, e invitandolo a modificare il Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità Pubblica

[Link al testo fac-simile per Richiesta Revisione Urgente del Regolamento Comunale di Igiene e Salute Pubblica \(a cura del Comitato Vita e Territorio NoBiomasse di Nazzano\)](#)

- se il Sindaco non dà segnali di attenzione, rivolgersi direttamente anche ai consiglieri comunali, informali e sollecitarli a richiedere la convocazione di un consiglio comunale aperto con l'Ordine del Giorno sul tema specifico del biogas e delle biomasse,
- vigilare che nei territori limitrofi si diffonda consapevolezza e controllo,
- diffondere nella propria cerchia di contatti, amici, colleghi di lavoro, ogni informazione vera e corretta che possa far crescere consapevolezza e partecipazione. Ogni cittadino ben informato raggiunge potenzialmente un minimo di 10/15 persone che a loro volta ne informeranno altrettante,
- seguire attività, informazioni e iniziative del [Coordinamento Nazionale No biomasse No biogas.](#)

5. Perché va richiesta l'abolizione degli incentivi statali?

Perché le biomasse e il biogas non sono fonti rinnovabili

“Si può parlare di fonti rinnovabili solo se nel territorio di origine e nel tempo di utilizzo quanto consumato si ripristina.” Prof. G. Tamino.

Gli incentivi alla combustione di biomasse o al biogas, rischiano di assorbire gran parte degli incentivi previsti per le fonti veramente rinnovabili e permette di aggirare gli impegni presi a livello europeo, continuando a danneggiare il clima. Queste centrali non sono né eticamente né economicamente sostenibili. Servono solo a garantire profitti a chi può accedere agli incentivi statali, pagati peraltro dai cittadini. Eliminare gli incentivi per queste centrali farebbe venir meno la ragione principale per cui vengono progettate e realizzate. Senza incentivi molto probabilmente nessun amministratore porterebbe avanti questi progetti e nessun imprenditore sarebbe interessato.

Le alternative prive di rischi sanitari e ambientali esistono, basta volerle promuovere.

<http://comitatibiogas.wordpress.com/2013/01/26/video-dellintervento-del-dottor-mauro-mocci-al-convegno-di-manziana/>

[Link al video della presentazione del Dott. Mauro Mocci al Convegno di Manziana](#)

Riciclo totale della materia, vale a dire non utilizzare in fase di progettazione di un prodotto quei materiali che alla fine del ciclo di vita del prodotto medesimo non sono riciclabili. Quindi, mettere al bando tutti quei prodotti che per errore di progettazione prevedono profitti per chi li produce e costi inutili per i cittadini che si trovano a dover pagare per lo smaltimento di materiali non riciclabili e per lo più dannosi per ambiente e salute.

Non costruire più e ridurre gli impianti che utilizzano la combustione, perché bruciare materiali e rifiuti non è sostenibile, comporta grande danno per la salute e scarso recupero di energia, quando invece è importante recuperare materia.

6. Senza incentivi statali quale profitto darebbe una centrale a biogas?

Il vero affare non è solo la produzione incentivata di energia definita “rinnovabile” ma anche la possibilità di alimentare la centrale con i rifiuti (Forsu). Oltre alla vendita di Compost, il profitto verrebbe ampliato dal conferimento della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani (Forsu) che è valutabile da 80 a 110 euro per tonnellata (costo a carico dei Comuni che conferiscono i rifiuti in questi impianti). In questo modo l'impianto si ripaga in circa 5 anni. Anche per questo è legittimo pensare che molti impianti progettati per biomasse agricole siano poi in realtà pronti ad essere riconvertiti al trattamento dei rifiuti.

* Costi desunti recentemente da tre progetti visionati (Genazzano-Galliciano in provincia di Roma). È bene sapere però che ci sono delle variabili in quanto la fibra lignocellulosica (pellet, trucioli etc., classificati come ammendante), necessaria per la fermentazione anaerobica, viene pagata (c.a. 50 €/t) dal gestore dell'impianto.

7. Cosa dice la proposta di legge d'iniziativa popolare "Rifiuti Zero" e perché non è stata firmata da scienziati autorevoli come il prof. Tamino?

La proposta di legge d'iniziativa popolare "Rifiuti Zero" contiene tanti articoli condivisibili ma anche norme che la rendono molto criticabile. In particolare l'art. 14 della proposta prevede l'utilizzo di impianti per il trattamento anaerobico della Forsu, incentivando in tal modo la produzione di rifiuti anziché attuare nell'immediato un programma di gestione dei rifiuti che elimini o riduca a monte quella percentuale di rifiuti non riciclabili.

LINK:

[Prof. G. Tamino su proposta di Legge "Rifiuti Zero" – art. 14](#)

Intervento presso la Facoltà di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma

7 maggio 2013

[Cosa non va nella Proposta di Legge "Rifiuti Zero" – dott. Mauro Mocci](#)

[Legge Popolare Rifiuti Zero: perché respingere il documento](#)

[LIP "Rifiuti Zero"](#)

8. Come funziona un impianto di digestione anaerobica alimentato con Forsu senza combustione del biogas e qual è l'impatto inquinante?

Per impianto anaerobico con Forsu senza combustione del biogas, si intende un normale impianto di digestione anaerobica dal quale si ottiene un biogas che viene purificato per ottenere metano più concentrato per poterlo inserire direttamente nella rete del "gas naturale" (che spesso chiamiamo metano, anche se non è metano puro al 100%), gas che arriva nelle aziende e nelle case. Chiaramente il metano sarà poi bruciato per i soliti usi (riscaldamento, cottura, ma anche produzione industriale di energia elettrica, ecc.). Quindi la combustione è solo spostata nello spazio e nel tempo. Apparentemente il vantaggio consiste nel sostituire gas importato con gas prodotto direttamente dal digestore; tuttavia si deve consumare energia per purificare il biogas e l'inquinamento finale è lo stesso. Ci sarebbe un vantaggio se la fonte fosse rinnovabile, ma in tal caso significa considerare rinnovabili i rifiuti. Una bella contraddizione per quelli della proposta di legge denominata "Rifiuti zero"!

9. Che ruolo hanno i medici e come si possono coinvolgere i medici di base?

Salute e ambiente sono strettamente connessi. Per citare il medico e scienziato Lorenzo Tomatis, già Direttore dell'Agenzia internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) e primo presidente del Comitato tecnico scientifico dell'Associazione italiana medici per l'ambiente – Isde (International Society of

Doctors for Environment) ***“La misura più efficace per prevenire le malattie è quella di evitare o diminuire al minimo possibile l’esposizione agli agenti causali di malattia, e se tutti gli uomini sono responsabili dell’ambiente, i medici lo sono due volte.”***

Quindi, di fronte all’aggressione al territorio e alla salute come nel caso di queste centrali, i medici hanno il dovere, di sostenere i cittadini e i comitati nel contrasto a questo tipo di politiche energetiche, anche e soprattutto favorendo la diffusione di una corretta informazione scientifica.

Vedi anche: <http://comitatibiogas.wordpress.com/2013/06/26/un-nuovo-concetto-di-salute-dallassociazione-medici-per-lambiente/>

Link al [sito dell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente](#)

LE QUATTRO FASI DELL'AZIONE

FASE 1. PREVENZIONE

Come fare informazione tra i cittadini?

– Far conoscere “l’inganno delle biomasse e del biogas” attraverso la diffusione d’informazioni scientifiche qualificate e svincolate da ogni mira affaristica o logica lobbistica. Per temi sanitari ed ecologici è bene rivolgersi a biologi e medici scientificamente competenti, da cui poter ricevere puntuali informazioni sulle strette relazioni esistenti tra salute e ambiente. Ingegneri, tecnici, amministratori e politici appartenenti a un certo tipo di orientamento economico-politico hanno altre competenze o sono portatori d’interessi diversi, e, se non sono animati da una visione più allargata della catena di impatti su territorio e esseri viventi e sugli effetti che ne derivano nel tempo, diventano promotori di cattiva informazione.

- Organizzare convegni o incontri pubblici, diffondere volantini, organizzare incontri per piccoli gruppi di quartiere, creare comitati a tutela del territorio, mettersi in contatto con comitati che abbiano già maturato un’esperienza in tal senso e fare rete.

- Mailing list e comunicati stampa costanti

- Presentazioni di interrogazioni parlamentari e regionali

- Costruzione di rapporti diretti con parlamentari nazionali ed europei

- Vedi: <http://comitatibiogas.wordpress.com/convegno-manziana-24112012/>

Come fondare un comitato di cittadini?

Per fondare un Comitato occorre semplicemente:

- Individuare con chiarezza fini e obiettivi.

- Darsi una denominazione.

- Individuare un portavoce.

- Munirsi di un recapito telefonico, un indirizzo e-mail e un indirizzo postale per ogni comunicazione.

- Redigere l’atto costitutivo e lo statuto (fac-simile). Si consiglia di trascrivere questi atti su carta da bollo e registrarli all’ufficio del registro.

- È possibile realizzare un blog o un sito internet del comitato.

I rapporti con gli amministratori

– Costruire un rapporto di confronto e dialogo con le amministrazioni. In queste procedure Sindaco e Comune hanno ruoli e funzioni diverse. Vedi anche <http://comitatibiogas.wordpress.com/2013/05/09/intervento-del-prof-avv-michele-greco-al-convegno-manziana-del-5-maggio-2013/>)

– Fornire alle Amministrazioni locali tutte le informazioni scientifiche disponibili sui rischi per la salute e l'ambiente: nessun amministratore potrà più dire di non sapere. [Link al fac-simile di lettera al Sindaco e agli amministratori con consegna DVD e documenti.](#)

– Fornire informazioni sulle scelte alternative e sulle pratiche delle Amministrazioni più virtuose.

– Produrre ogni documentazione possibile relativa a casi di bocciatura degli impianti, dovuta al parere negativo del Sindaco, a volte congiunto con quello dell'ASL.

– Richiedere al proprio Sindaco di modificare, e in alcuni casi di introdurre, il Regolamento d'Igiene e Sanità pubblica che ponga ogni prescrizione possibile per vietare l'installazione di questi impianti nel territorio comunale.

– Come passo conseguente, richiedere all'Amministrazione comunale l'introduzione di una modulistica integrativa (anche per impianti sotto i 200 kW) blindata nella quale si richiede al proponente di ottemperare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie (modificate), e delle disposizioni relative ai vincoli dei beni culturali e ambientali producendo i nulla osta degli Enti competenti. Stabilire che in assenza di tali documenti l'impianto non potrà essere avviato.

– In virtù del Principio di precauzione e del suo ruolo di massima Autorità Sanitaria del territorio, chiedere al proprio Sindaco di indire un Consiglio comunale aperto sul tema del biogas e delle biomasse invitando la popolazione ad intervenire.

(cfr. documenti Comitato spontaneo Nazzano *Vita e Territorio No Biomasse* <http://comitatibiogas.wordpress.com/2013/06/30/biomasse-nazzano-non-demorde-e-in-via-cautelativa-vigila-e-agisce/>)

Come sapere se esistono richieste di autorizzazione d'impianti a biogas e biomasse nel proprio territorio?

– Tenere sotto controllo le informazioni pubblicate sull'Albo Pretorio del proprio Comune e lo Sportello Energia della propria Provincia, i Bandi regionali o altri Bandi che prevedano finanziamenti che riportano a questa impiantistica.

- Inviare e far protocollare richiesta scritta al Sindaco per conoscere se esistono richieste di autorizzazione in corso, in base alla Legge detta della Trasparenza 241/90 (l'Amministrazione è tenuta a rispondere entro 30 giorni). Vedi Fase. 2 dell'Azione per sapere cosa fare in caso di mancata risposta. Verificare anche se esistono all'interno di altri Bandi indicazioni che prevedano l'adozione d'impiantistica per biogas o biomasse e vigilare.

NOTA BENE: a titolo di esempio, i Bandi del GAL della Tuscia Romana* e i Piani previsti nei Documenti SEAP della Regione (per la riduzione della CO2), ma anche l'Osservatorio Rifiuti Zero Tuscia Romana, sono tutti centrati su temi diversi ma contengono al loro interno, spesso in modo occulto o nascosto da perifrasi, l'indicazione di progetto per l'adozione di impiantistica legata al biogas o alle biomasse.

Ad esempio, il GAL (Gruppo d'Azione Locale) della Tuscia Romana, che come gli altri GAL del'Alto Lazio (GAL dei Cimini e GAL degli Etruschi <http://www.galetruscocimino.it/>) godono di fondi pubblici e privati e hanno come obiettivo il sostegno dello sviluppo rurale locale in conformità a quanto approvato ogni quinquennio dalla Commissione Europea e alle deliberazioni della Giunta Regionale (link....lo studio legale potrà controllare meglio questa parte), emana dei bandi volti anche a differenziare le attività dell'imprenditore agricolo verso attività non agricole, ovvero centrali a biogas e a biomasse, in modo da creare opportunità di differenziazione del reddito e promuovere la produzione di energie da fonti cosiddette "rinnovabili" ecc. ecc.. In questo caso la domanda di accesso ai finanziamenti dovrà essere già cantierabile, ovvero già munita di autorizzazione rilasciata dal Comune interessato. Nella "Programmazione Leader 2007-2013" sono previsti incentivi pubblici "per la produzione di energia elettrica da biomasse o biogas di origine agricola" con il limite di 1 megawatt". (<http://www.galtusciaromana.it/cgi-bin/download/Bando%20Mis.%20311.pdf> Pag. 7)

Per un eventuale controllo sulla regolarità della procedura autorizzativa e del successivo rispetto da parte del soggetto beneficiario, vale la pena osservare l'elenco di spese ammissibili e non ammissibili, delle condizioni di ammissibilità, della corretta presentazione della documentazione da produrre, ecc.

I Comuni interessati sono: Allumiere, Anguillara Sabazia, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia

Per sapere se nel proprio Comune è in corso una di queste domande di accesso agli incentivi del GAL si consiglia di farne richiesta scritta al Sindaco (visto che la domanda al GAL deve essere già stata autorizzata dal Comune, ovvero "cantierabile") e p.c. al GAL. Ripetere la richiesta ogni 30 gg laddove il Sindaco si rifiuti di pubblicare la notizia sul sito del Comune, citando sempre il d.l. 241/90.

– Fare richiesta scritta e protocollata al Sindaco di accesso agli atti di eventuali richieste di autorizzazione in corso, e nel caso positivo (vedi legge sulla trasparenza e Convenzione di Aarhus del 25-6-1998

(<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf>): fare comunque richiesta di partecipazione alle Conferenze di servizi o a riunioni preliminari a delibere di giunta; partecipare ai Consigli comunali "aperti", possibilmente, per poter intervenire al dibattito.

– Chiedere al Sindaco di pubblicare sul sito del Comune le fasi di un'eventuale istruttoria.

* Esistono otto GAL nel Lazio

<http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/leader/?vms=11&ref=leader>
<http://www.galtusciaromana.it/home.asp#!>

FASE 2. ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE – COMUNE, PROVINCIA, REGIONE

Come accedere ad atti e informazioni su eventuali procedure autorizzative in fase istruttoria?

– Con una richiesta di accesso agli atti. Controllare se esistono dei moduli prestampati nel proprio Comune, se la procedura riguarda il Comune. È molto importante imparare a studiare le carte (progetti, documenti, tavole, relazioni: è la fase più importante), condividendoli con chi è più esperto di noi. Far protocollare in Comune (o alla Provincia, o alla Regione), o via PEC, la richiesta di accesso agli atti indirizzata al Sindaco (al Presidente della Provincia o della Regione), richiamando la Legge 241/90 che costringe le Amministrazioni a rispondere entro 30 giorni. È sempre opportuno citare il nominativo del dirigente e del responsabile del procedimento.

In caso di mancata risposta, il cittadino o Comitato interessato **può informare il Prefetto**, fare al ricorso, se esiste, al **difensore civico locale**, quando la richiesta o la pratica riguarda il territorio locale (altrimenti si farà riferimento al difensore civico regionale). Se la pratica ha una valenza statale, occorre invece ricorrere alla **Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**. In caso di mancata risposta, è possibile prevedere una formale diffida, individuando, se possibile, il dirigente responsabile.

Se poi i cittadini siano successivamente costretti ad agire in via penale, la diffida può essere un documento “rafforzativo” rispetto ad un esposto da presentare, allegando la documentazione ricevuta e chiedendo di intervenire per rifiuto di atti d'ufficio. Anche le Procure hanno l'indirizzo di Posta elettronica Certificata, Pec.

Se, nonostante il parere positivo del difensore civico, l'ente non ottempera a quanto richiesto, è possibile fare ricorso al TAR e presenziare anche senza il patrocinio dell'avvocato (così come stabilisce l'art. 26: “*Nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore*”). Ovviamente si consiglia di farsi rappresentare da un legale esperto della materia.

Chi può fare richiesta di accesso agli atti e partecipare alla conferenza di servizi?

L'art. 9 della l. 241/90 stabilisce che «*qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento*»

Può quindi intervenire tanto il cittadino che ha interessi diretti – perché è dirimpettaio, è confinante, è quello a cui espropriano il terreno o abita nella zona dove si vuole installare l'impianto – ma anche il residente del Comune dove si vuole costruire la centrale a biogas/biomasse – portatore di interesse privato diretto. Un comitato liberamente costituitosi è portatore di interesse diffuso; l'associazione riconosciuta a livello nazionale o regionale, con un presidente e un indirizzo reperibile, è un portatore di interesse collettivo. In teoria, tutti questi soggetti possono chiedere la documentazione e partecipare anche alla procedura autorizzativa. In base agli articoli successivi: *«I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento»* (art. 10) Ma la realtà dei fatti spesso non è così.

Come verificare eventuali irregolarità nel progetto in via di autorizzazione?

Ovviamente è consigliabile ricorrere ad esperti delle varie discipline interessate (agronomo, biologo, geologo, medico, avvocato etc.) per ottenere pareri e relazioni scritte da presentare in Conferenza di servizi. Ricordiamo quanto affermato dall'Avv. Michele Greco a tal proposito, ovvero che molti di questi impianti, se localizzati in contrasto con le linee guida nazionali o regionali, possono essere bloccati prima dell'autorizzazione, cioè in Conferenza di servizi, proprio con la presentazione completa di memorie e relazioni.

Studiare attentamente tutta la documentazione relativa al progetto presentato dalla società proponente e metterla a confronto con norme e restrizioni previste dai vari piani di governo, in modo da poter rilevare anomalie o incongruità e/o eventuali irregolarità dei dati tecnici forniti quali ad esempio:

- verifica della potenza del motore dichiarata nel progetto (spesso la potenza dichiarata non corrisponde a quella installata);
- quantità e qualità delle biomasse in entrata;
- quantità e qualità di additivi chimici destinati ad accelerare il processo di fermentazione delle biomasse introdotte;
- quantità d'acqua immessa, ciclo completo dell'acqua e relativa fonte di approvvigionamento (pozzo ad hoc? Se sì, richiedere analisi idrogeologica della falda interessata e analisi pedologica);
- verificare se il rapporto colturale e idrico è sufficiente (il mais necessita di enormi quantità d'acqua);
- perizia colturale che attesti se la società proponente sia in grado di coltivare o di approvvigionarsi di tutte le biomasse indicate nel progetto (verifica che dovrebbe fare l'Ufficio Agricoltura del Comune, se c'è, o della Provincia);

- stima effetti inquinanti sulle acque di superficie e di falda;
- stima o esclusione certificata delle quantità e della qualità di polveri primarie e secondarie prodotte dall'impianto;
- stima delle zone di ricaduta suddivise per singolo inquinante;
- incidenza nel tempo su caratteristiche originarie del suolo (importante richiedere analisi ante operam);
- incidenza su flora e fauna, microflora e microfauna;
- incidenza su salute umana (Valutazione impatto sanitario-VIS);
- qualità della formazione del personale impiegato e quanto personale impiegato;
- caratteristiche servizio di emergenza: cosa succede in caso di incidenti come perdite dalle vasche di fermentazione, esplosioni, terremoti, chi interviene e come;
- rispetto della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 e della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, in vigore dal 17 febbraio 2012.
- indicazione della massima Autorità Sanitaria garante dell'impianto;
- dati epidemiologici rilevati sul territorio interessato;
- dati relativi alla qualità dell'aria, a percolato eventualmente già esistente o ad altri elementi inquinanti di particolare pericolosità (es. in presenza di una discarica, nei pressi di una centrale a carbone, di un lago inquinato, di aree sottostanti atterraggi o decolli di pesante traffico aereo, uso di pesticidi nelle aree agricole circostanti). In breve, impatto sul territorio e sulla salute del contagio intramolecolare responsabile delle varie aggregazioni chimiche (invisibili) in possibile formazione (es. monossido di carbonio unito ad arsenico...)
- possibili effetti sui terreni agricoli circostanti;
- mappatura rimanenti terreni agricoli destinati a derrate alimentari umane e animali nel territorio interessato;
- presenza di attività bio-agroalimentari nei dintorni e/o di pascoli;
- mappatura fonti inquinamento già esistenti nel territorio interessato per poter stabilire un eventuale "effetto cumulativo";
- modalità di smaltimento del digestato: le Regioni non hanno regolato la materia;
- sopralluogo, analisi e relazione della ASL per l'aspetto sanitario e dell'ARPA per l'aspetto ambientale, anche se non richiesti dalla procedura veloce prevista per le centrali da 0,999 Kw (da esigere dal Sindaco).
- se il Comune interessato fa parte del Patto dei Sindaci, verificare se è stato fatto un computo dei fattori inquinanti che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti (centinaia di camion, polveri derivanti dalla combustione diretta di biomasse se si tratta di centrale a biomasse [con fiamma] o dalla combustione del "biogas" derivante dalla fermentazione delle biomasse). Controllare come vengono fatti i relativi rilevamenti. Attenzione: di solito viene detto che verranno rispettati i limiti di legge delle emissioni. «Bisogna valutare se rispettando i limiti di legge il risultato è accettabile o meno. Come?

Misurando il totale dei fumi che vengono emessi in un anno per le concentrazioni degli inquinanti nei fumi.» (Prof. G. Tamino)

Misurare la quantità di sostanze inquinanti per metro cubo non produce un risultato globale veritiero.

Controllare:

- se tutta la documentazione presentata dall'imprenditore è conforme a quanto viene richiesto dalla Provincia o dal Comune;
- se Comune e Provincia abbiano certificato che il progetto è compatibile con la strumentazione urbanistica e con i piani di governo del territorio che si sono dati;
- se nell'area in cui si vuole realizzare l'impianto sussistono vincoli di vario tipo, di carattere comunale, provinciale o regionale, anche di carattere extra-urbanistico. Verifica quindi dei Regolamenti Urbanistici, dei Piani Strutturali dei Comuni e dei Piani di Coordinamento Territoriale provinciali per vedere se sussistono aree di alto valore ambientale nelle quali non si possono realizzare insediamenti di alcun tipo. (prima verifica che dovrebbe fare gli Uffici comunali);
- quali vincoli esistono (vedi certificato di destinazione urbanistica dell'area presso il Comune) e se sono stati rispettati. Paesaggistico; Zone Natura 2000, ZPS (Zona a Protezione Speciale), PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), Archeologico, SIN (Siti d'Interesse Nazionale) e SIR (Siti d'Importanza Regionale),ecc.;
- se le prescrizioni previste dalle Linee guida nazionali e dalle Linee guida regionali sono state rispettate;
- se le aree indicate per la coltura dedicata non siano già state indicate in altre autorizzazioni;
- la conformità dei codici di biomasse con la natura stessa della centrale;
- richiedere eventuale perizia tecnica sulla conformità del progetto in base a tipologia e natura sito su cui dovrebbe insistere;
- conformità con il Regolamento igienico-sanitario e ambientale del Comune. Se necessario, richiederne la modifica. Qualora non esistesse richiederne l'introduzione.
- Verificare viabilità per l'accesso all'impianto industriale (controllare natura della strada di accesso: comunale, provinciale, di proprietà privata, limitazioni del tonnellaggio di carico, ecc.) per vedere la viabilità locale rispetto al surplus di traffico che verrebbe a determinarsi con l'apertura di un impianto. In Conferenza di servizi il tema della viabilità deve essere esaminato in modo particolareggiato, soprattutto se si tratta di aree di grande valore naturale o paesaggistico, e/o con vincoli, onde valutare l'impatto sul territorio del transito dei mezzi pesanti diretti all'impianto. La Polizia Municipale, nel caso del Comune, o l'Ufficio Viabilità, nel caso della Provincia, devono verificare se i dati indicati dal proponente corrispondono al vero e redigere un rapporto di calcolo tra quanto trasporta un singolo camion o un singolo rimorchio di uno di

quei trattori che vengono utilizzati, quanto è l'approvvigionamento necessario per l'impianto, qual è il periodo di raccolta delle biomasse (se si tratta di biomasse agricole), o del trasporto degli altri materiali, e quanto può assorbire la viabilità. Se questo non accade, va diffidata l'Amministrazione a fare quello che le impone la legge, pena (stabilita dalla Cassazione penale) anche l'abuso d'ufficio o omissione di atti d'ufficio.

– quantità di terreni indicati per la coltivazione di biomasse (spesso i terreni agricoli indicati non corrispondono ai terreni idonei alla coltivazione di mais, triticale, ecc., e questo significa che bisogna importare derrate dall'esterno, facendo così decadere la condizione *sine qua non* della filiera corta e incrementando pesantemente il traffico di camion e quindi di emissioni inquinanti, in barba al SEAP e al protocollo di Kyoto). E, oltre al rumore e ai danni al manto stradale, va considerata l'impossibilità di controllare l'effettiva natura dei materiali trasportati;

– La disponibilità del terreno. *Anche* questa verifica dovrebbe essere preliminarmente effettuata da ogni Amministrazione partecipante alla Conferenza di servizi, prime tra tutte il Comune e l'Amministrazione di fronte alla quale la conferenza si svolge: la presenza di idonei titoli, in capo alla proponente, attestanti la disponibilità di tutte le aree interessate dall'intervento. Sul punto specifico, il comma 4 bis dell'art. 12 D. Lgs 387/2003 dispone infatti che *“Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto”*.

Coerentemente con la disposizione che precede, l'art. 14.14. delle linee guida del settembre 2010 stabilisce che *“entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della Conferenza di servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto [...]”*.

Anche in questo caso le proponenti si sono sbizzarrite nella proposizione di domande di autorizzazione unica sorrette da artifici contrattuali di ogni tipo, certamente inadeguati a dimostrare la disponibilità dei terreni, fino al punto di andare non solo *oltre* la lettera della legge, ma anche *contro* di essa, in ciò agevolate dalla sonnolenza delle amministrazioni preposte alla verifica di questo pre-requisito imprescindibile.

Tra questi possiamo annoverare il contratto preliminare di acquisto dei terreni condizionato al rilascio dell'autorizzazione unica; il contratto di affitto simulato (con contratto di risoluzione del medesimo già sottoscritto da far valere in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione unica, quest'ultimo fraudolentemente taciuto all'amministrazione); il contratto di acquisto risolutivamente condizionato al mancato rilascio dell'autorizzazione unica, e così via (per non parlare di chi semplicemente non si cura di dimostrare alcun titolo, rinviando ad un momento successivo al rilascio dell'autorizzazione tale incumbente; in questo caso l'autorizzazione eventualmente rilasciata è chiaramente illegittima).

Si tratta di fattispecie negoziali da visionare ovviamente caso per caso, ma che potrebbero risultare inadeguate a dimostrare la disponibilità del terreno, nei termini richiesti dal combinato disposto di cui all'art. 12 D. Lgs. 387/2003 e 14.14. delle linee guida.

Sul punto specifico, quanto al requisito della “disponibilità del terreno”, il TAR Toscana ha precisato quanto segue: *“anche se l'espressione “disponibilità”, utilizzata dalla norma, non comporta necessariamente il riferimento al diritto di proprietà, è evidente che ad essa deve essere assegnato un*

significato giuridico che implichi la possibilità non precaria di uso del bene a mezzo di un titolo giuridico valido ed efficace”.

Nella sentenza, per la verità, il Giudice amministrativo toscano sembra aprire alcuni spiragli alla possibilità di presentare una domanda di autorizzazione unica con il solo sostegno di contratti preliminari di acquisto risolutivamente condizionati al rilascio dell'autorizzazione; sotto questo profilo, numerosi interrogativi rimangono tuttavia aperti.

Quid juris, infatti, nel caso – frequentissimo – di terreni soggetti all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei confinanti (sia nei termini brevi a seguito della *denuntiatio* che in quello lungo in caso di esercizio del diritto di rivalsa)? Può ritenersi in questo caso il contratto preliminare risolutivamente condizionato depositato in uno alla domanda di autorizzazione unica un titolo giuridico valido ed efficace ai fini della dimostrazione della disponibilità del terreno, essendo ancora in corso i termini per l'esercizio della prelazione da parte del confinante?

A parere dell'Avv. Michele Greco, assolutamente no.

Anche perché può capitare che la proponente escogiti tutta una serie di artifici, finalizzati a dissuadere il confinante dall'esercizio del diritto di prelazione (come ad esempio quello di inserire nel terreno con un contratto di affitto una consorella prima di inviare la *denuntiatio* ai confinanti) che, una volta scoperti, potranno consentire al confinante medesimo di esercitare anche dopo un certo lasso di tempo una domanda giudiziaria finalizzata all'accertamento dell'invalidità della *denuntiatio*, con conseguente – ove la causa abbia buon esito – perdita di ogni diritto della società (che magari ha già realizzato l'impianto) sul terreno.

Le amministrazioni più attente non si sono lasciate sfuggire queste contraddizioni, ed hanno opposto un diniego alle domande di autorizzazione unica non sorrette da titoli idonei.

Tra le determinazioni dirigenziali che hanno posto alla base del proprio diniego, tra le altre cose, la mancata disponibilità dei titoli di proprietà, ritenendo insufficienti allo scopo i contratti preliminari di compravendita condizionati al rilascio dell'autorizzazione unica, le già citate determinazioni relative agli impianti proposti nei Comuni di Cunico e Suvereto (nel primo caso è stato contestato in particolare alla proponente anche di non aver consentito agli Enti la verifica, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge, dell'eventuale prioritario esercizio della prelazione agraria da parte degli aventi diritto).

Con l'ulteriore precisazione che la prova della disponibilità del terreno non può essere limitata all'area in cui deve essere realizzato l'impianto, ma deve essere estesa a tutte le opere ad esso connesse (ad es. condotte di fertirrigazione) ed ai terreni in cui verrà sparso il digestato (anche in questo caso infatti troppo spesso le proponenti non dimostrano la disponibilità dei terreni sui quali dichiarano che andranno a spargere il digestato).

- verificare quali pareri tecnici sono richiesti e se sono stati regolarmente presentati;
- congruità importo fissato per la fidejussione a garanzia dei lavori di ripristino nel momento della dismissione dell'impianto (demolizione, rimozione di tutto il materiale, ripristino dello stato antecedente, piantumazione, ecc.) e verifica del capitale sociale dell'impresa. Può succedere che il capitale sociale non sia affatto idoneo a coprire l'eventuale risarcimento danni.

Sarebbe opportuno:

- 0 effettuare visura Camerale e verificare il bilancio societario al fine di conoscere l'utile disponibile, da comparare con il costo di investimento dell'impianto proposto
- 0 sollecitare le Amministrazioni Comunale e Provinciale affinché il proponente fornisca una stima dettagliata della valutazione della redditività del progetto e della sostenibilità finanziaria, compresa la cosiddetta bancabilità. La società proponente, dovrebbe presentare un piano di Sostenibilità/Capacità finanziaria “certificato” con indicata la disponibilità di mezzi economici propri o l'eventuale esistenza di altri investitori

Come intervenire nei confronti dell'iter autorizzativo?

– Inoltrare una richiesta scritta alla Provincia o alla Regione per partecipare alle Conferenze dei Servizi. Diversi giuristi ritengono che il cittadino, su richiesta, possa anche partecipare alla Conferenza di servizi (disciplinate all'art. 14 della l. 241/90), dove le varie Amministrazioni, insieme, autorizzano o meno un progetto e danno prescrizioni. Senza però avere la possibilità di voto. Alcune Amministrazioni, invece, ritengono che questo non sia possibile. In ogni caso, Amministrazioni, Comuni, Province e Regioni devono pubblicare sui propri albi pretori online anche le date delle Conferenze di servizi, al fine di permettere ai cittadini di fare le opportune osservazioni scritte.

– Presentare le osservazioni del caso sul progetto contestato, tutte le perizie necessarie, e ricordando anche quanto recita la Costituzione Italiana

LINK

[Documento con osservazioni Regione/Provincia/Comune progetto biogas wet](#)

[Documento con osservazioni Provincia/Comune per progetto biogas dry](#)

[Documento con osservazioni su progetto biogas a Maccarese](#)

– Indirizzare la richiesta al Responsabile del procedimento e a tutte le parti convocate alla Conferenza di servizi;

– Esaminare Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011

– Chiedere verifica sulla qualità dell'aria

– Richiedere monitoraggio ambientale di polveri ultrafini e nanoparticelle da parte dell'Arpa

– Chiedere studi osservazionali su rischi sanitari, in particolare sui bambini, donne in gravidanza, anziani e malati.

– Valutazione complessiva dell'impatto ambientale e sanitario dello smaltimento dei rifiuti commissionato a medici o biologi per l'ambiente.

- Computo delle fonti di inquinamento disseminate nel territorio interessato (carico molecole tossiche).

– Biomonitoraggio delle popolazioni animali di interesse zootecnico e veterinario.

– Può essere utile agire anche sull'inutilità di consumare ulteriore territorio richiedendo il censimento del cemento nel Comune interessato.

– Consulenti da attivare: biologo, geologo, archeologo, medico, agronomo, ingegnere...

Come tentare di bloccare la procedura autorizzativa prima che diventi definitiva?

– Seguendo attivamente le fasi dell'autorizzazione e presentando memorie e relazioni di esperti anche alla Conferenza di Servizi, alla quale si richiederà di partecipare.

FASE 3. AUTORIZZAZIONI GIA' RILASCIATE

- Come verificare la regolarità delle autorizzazioni?

Vedi sopra: seguire le indicazioni per le verifiche di regolarità del progetto in corso di approvazione. In questa fase è necessario avvalersi di consulenti esperti di questo tipo di problematiche.

- Si può fare ricorso?

Sì, al TAR entro 60 gg. dalla data di autorizzazione (oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; ove possibile, prediligere la prima via).

FASE 4. COME AGIRE CONTRO LE CENTRALI GIA' ESISTENTI

- Richiedere sempre l'accesso agli atti per un controllo completo della documentazione relativa al progetto della centrale e del rispetto delle linee guida nazionali e regionali, nonché del Regolamento urbanistico e nei Piani strutturali del Comune.
- Fare richiesta di una visita alla centrale accompagnati da un perito di parte attraverso metodi di prelievo e analisi ultrastrutturali per la relativa valutazione.
- Richiedere di nominare un perito di parte per il controllo del regolare funzionamento delle centrali, delle biomasse ivi immesse, delle analisi microbiologiche, ecc.?
- Denunciare al GSE, ad ASL, ARPA, Comune e Provincia (oltre che alla magistratura, se vi sono ipotesi di reato) ogni eventuale irregolarità nel funzionamento dell'impianto.

CONCLUSIONE

Concludiamo con le parole del professor Gianni Tamino e con quanto recita la nostra Costituzione:

«[...] si ignora sempre, quando si fanno da parte della Conferenza di servizi o dei Comuni o delle Province i ragionamenti che non possono non autorizzare questi impianti, dicono il falso: primo perché la nostra Costituzione dice che l'impresa privata è libera purché nel rispetto di tutta una serie di caratteristiche che sono: "La difesa dell'ambiente, art. 9 della Costituzione; della salute, art. 32; dei diritti in generale dei vicini", e tutto questo non viene mai preso in considerazione. Non solo, ma si dice che anche la proprietà terriera può essere limitata se il modo di produrre e cosa produrre non rispetta finalità sociali. Gli articoli dal 41 al 45 della Costituzione non li ricorda mai nessuno. E questo non è casuale. E questo significa che nessuna autorizzazione è obbligata, perché il fatto di rispettare i limiti di legge non mi dà l'obbligo di avere l'autorizzazione, ma deve essere una valutazione sociale-economica complessiva, come dice la Costituzione, che deve valutare se quell'impianto è autorizzabile o meno. E soprattutto, se avessimo un piano energetico, se abbiamo bisogno di quell'energia – perché se non ne ho bisogno, o se non vado a sostituire energia peggiore, non posso accettare l'impianto.»

[Per un'informazione completa vedi anche l'e-book del Convegno di Manziana.](#)

Addenda avv. Michele Greco – giugno 2013

Di recente è stata pubblicata la sentenza n. 93 del 20 maggio 2013, con la quale la Consulta ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge della Regione Marche 26 marzo 2012 n. 3 (titolata "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale*"), la cui impugnativa era stata sollecitata dai numerosi comitati No Biogas No Biomasse sorti nella regione.

Si tratta di una sentenza che rende giustizia alla battaglia di civiltà giuridica portata avanti dai comitati e da tutti coloro che reclamano il rispetto del principio di legalità nell'agire amministrativo in materia di autorizzazione di impianti biogas/biomasse, la cui portata è dirompente, non soltanto per la regione Marche.

Sarà sufficiente ricordare in questa sede i principi fondamentali in materia di valutazione di impatto ambientale richiamati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia in commento, principi che dovranno certamente guidare d'ora in avanti l'interpretazione dell'intero apparato normativo in materia di autorizzazione unica:

- non può essere sufficiente ad escludere la VIA (e/o, al minimo, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, cd. *screening*) il parametro-soglia di tipo dimensionale, dovendo essere considerati tutta una serie di elementi ulteriori quali "*il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata*). *tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell'ottica dell'attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (considerando n. 2) ed in vista della protezione dell'ambiente e della qualità della vita (considerando n. 4)*". Tale principio dimostra come nella scelta localizzativa di questo tipo di impianti siano molteplici i fattori che devono essere presi in stretta considerazione, oltre ed indipendentemente dalle soglie di potenza (spesso peraltro fittizie) dichiarate dalla proponente;
- il proponente deve essere soggetto a tutta una serie di obblighi informativi rispettosi dei parametri imposti dalla Convenzione di Aarhus e della direttiva 2011/92/UE in materia di VIA, tra cui quello di: "*garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone*".

Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, emerge ancora più chiaramente come gli obblighi informativi garantiti nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto a VIA non potranno essere, a maggior ragione, non garantiti nel caso in cui la VIA non è obbligatoria.

E' auspicabile pertanto, in mancanza di un cambio di orientamento da parte della giurisprudenza amministrativa che esclude l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento al confinanti e/o alla cittadinanza e la loro ammissione alla Conferenza di servizi, l'avvio delle riforme legislative sopra raccomandate.

CONTATTI

Gruppo di studio COMITATIBIOGAS MANZIANA

<http://comitatibiogas.wordpress.com/>

e-mail: comitatibiogas@gmail.com

BIBLIOGRAFIA

- **Gianni Tamino**, *Il bivio genetico. Salute e biotecnologie tra ricerca e mercato*, Edizioni Ambiente, 2001.
- **Gianni Tamino**; Gino Ditadi, Margherita Hack, *Etica, biodiversità, biotecnologie, emergenze ambientali*, Isonomia, 2002
- **Gianni Tamino**, Cagno S. (a cura di), *Cancro: un male evitabile. Come combattere una strage inutile*, Cosmopolis, 2006.
- **Gianni Tamino**; Paolo Cacciari, Adriano Fragano, *Decrescita. Idee per una civiltà post-sviluppista*, Sismondi, 2009.
- **Associazione Medici per l'Ambiente**–ISDE Italia, *Gestione dei rifiuti e rischi per la salute*, 2009.
- **Stefano Montanari**, *Rifiuto: Riduco e Riciclo*, Arianna Editrice, 2009, Bologna
- **A.M. Gatti, S. Montanari**, *Nanopathology, The Health Impact of Nanoparticles* Pan Stanford Publishing – 2008.
- **Michele Greco**, *Miti e leggende sul procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse*, maggio 2013, <https://.facebook.com/groups/319178578189413/418990531541550/> pagina Facebook del Coordinamento nazionale Terre Nostre, sezione "file"!

LINK UTILI

<http://www.isde.it/> <http://comitatibiogas.wordpress.com/>
<http://officinafisica.noblogs.org/>
<http://sgonfiailbiogas.blogspot.it/#!p/normative.html>
<https://sites.google.com/site/coordinamentoterrenostre/>
www.ruralpini.it

<http://www.avvocatoambiente.com/info>
<http://www.isprambiente.gov.it/it>
<http://www.rifiuticampania.org>

SIN (Siti d'Interesse Nazionale)

<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/caratterizzazione-e-documentazione>
<http://www.federambiente.it/sin/>
<http://oggiscienza.wordpress.com/2012/11/16/i-siti-contaminati-di-interesse-nazionale/>

LEGGI, NORME, DECRETI, ENTI

[DM 6 luglio 2012 “Nuovi incentivi alle rinnovabili”](#)

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php>

Energie Rinnovabili –Camera

<http://leg16.camera.it/465?area=5&tema=60>

La Convenzione di Ramsar

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CAree_naturali_protette.html%7Cree_naturali_p.html%7CZone_umide_di_importanza_internazionale.html#convenzione

Rete Natura 2000 – Ministero Ambiente

http://94.86.40.85/home_it/search.html?tipo_documento=&lang=it&fuzzyMinSimilarity=0.99&query=Rete+Natura+2000&field=titolo&field=testo&field=sintesi&field=argomenti&tipo_doc_search=&Anno=&Mese=

Cartografia Rete Natura 2000 e Aree Protette (BirdAreas, SIC, ZPS, EUAP, Aree Ramsar)

http://94.86.40.85/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Cartografie_Rete_Natura_2000_e_Aree_Prot.html

Riforma della politica agricola dell’UE: la PAC dopo il 2013 – Europa

http://ec.europa.eu/news/agriculture/111012_it.htm

DGR 13.01 – Regione Lazio – Linee guida per installazione impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/ALL_DGR16_10.pdf

D. Lgs. 42/2004 – Aree paesaggisticamente vincolate

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm>

Decreto 15 marzo 2012 (BurdenSharing)

<http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Testo%20burden%20sharnig%20in%20Gazzetta.pdf>

Allegato 1BurdenSharing

<http://qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Allegato%201%20burden%20sharing.pdf>

Art. 12 del D.Lgs. 387 del 2003(convocazione Conferenza di servizi)

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03387dl.htm>

Decreto Ministeriale 10 settembre 2010

<http://www.camera.it/temiap/DM%2010%20settembre%202010.pdf>

Normativa europea sulla gerarchia di interventi sul ciclo di gestione dei rifiuti

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_it.htm

Normativa italiana sulla prevenzione, riduzione, produzione e nocività dei rifiuti

D.L. 3 aprile 2006, n. 152, Art. 179

1, <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm>

Gazzetta Ufficiale Europea – Direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7-02-2013
Modifica all. I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi
e i rifiuti di imballaggio -

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:037:0010:0012:IT:PDF>

D. L.gs 152/2006 (Testo Unico ambiente)

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm>

artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie.

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/renderNormsanPdf.spring?parte=1&serie=&anno=0&codLeg=23973>

NORME UE

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/nice_treaty/nice_treaty_policies_it.htm

Costituzione Italiana – >(art. 117)

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html

Linee Guida Nazionali DLgs 387 del 2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili

<http://www.farogb.it/documenti-di-appoggio/210910/Linee-Guida-Autorizzazione-Unica-GU-18-Settembre.pdf>

<http://www.camera.it/temiap/DM%2010%20settembre%202010.pdf>

Linee Guida Regione Lazio

http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutidetail&id=157

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/DGR_517_08_allegato_A.pdf

Nuove Linee Guida per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili DGR
13.01.2010, N. 16

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/DRG16_10.pdf

Nuove Linee Guida per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili DGR
13.01.2010, N. 16 – All. A1

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/ALL_DGR16_10.pdf

LEGGE 241/90 Norme di procedimento e di diritto di accesso ai documenti

http://www2.agcom.it/l_naz/l241_90.htm

Modifiche alla legge 241/90

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap17_sc h01.htm

GAL TUSCIA ROMANA

<http://www.galtusciaromana.it/home.asp>

<http://www.galtusciaromana.it/cgi-bin/download/Bando%20Mis.%20311.pdf> – p. 7

GAL ETRUSCO CIMINO

<http://www.galetruscocimino.it/>

<http://www.provincia.vt.it/NewsDett.asp?ID=667>

Convenzione Aarhus del 25-6-1998

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf>

Art. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

<http://www.nonsoloaria.com/Leggi%20aria/RD%201265%2027-07-34%20art%2016-217.PDF>

Esempio di Osservazioni presentate in Conferenza di servizi contro il biogas di Maccarese

<http://www.rifiutizerofiumicino.it/pdf/allegati-vari/OSSERVAZIONI%20BIOGAS%20MACCARESE%20PULITO.pdf>

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011

<http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/direttiva-201192ue>

Nuova Strategia Nazionale ottobre 2012

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=806§ionid=4&partebassaType=4&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&id=2024875&viewType=0

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_it.htm

Rivista giuridica, con informazioni sulla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, e altro ancora.

<http://www.ambientediritto.it/home/>

Provincia di Viterbo – Energia

<http://www.provincia.vt.it/Energia/inbar.asp>

Vi si trovano decreti legislativi, linee guida, leggi regionali, delibere...

Provincia di Roma – Sportello Energia

<http://www.sportelloenergia.info/index.php?section=1>

Sito d'informazione generale sulla "green economy"

<http://www.greenbiz.it/>

Registro Tumori

<http://www.registri-tumori.it/cms/>

Link comitati Lazio

<http://comitatibiogas.wordpress.com/>(gruppo di studio) <http://bioidee.it/>

<http://www.noinceneritorealbano.it/>

<http://www.perilbeneditarquinia.it/2013/04/21/rifiuti-zero-ma-senza-biogas/>

www.comitatoterrabella.it

www.rifiutizerofiumicino.it

LINK A VIDEO SU BIOMASSE E BIOGAS

PROF. GIANNI TAMINO

Biologo dell'Università di Padova e membro del comitato scientifico dell'ISDE

1) CONVEGNO DI MANZIANA DEL 23 NOVEMBRE 2012 "Centrali a biogas e a biomasse: scelta ecologica o ecotruffa?"

<http://comitatibiogas.wordpress.com/convegno-manziana-24112012/>

2) SCENARI ENERGETICI: BIOGAS E BIOMASSE C/O FACOLTA' DI FISICA
UNIVERSITA' LA SAPIENZA

<https://www.youtube.com/watch?v=DugvtL6ats0>, intervento Prof. Tamino

<https://www.youtube.com/watch?v=Usl2IV8ns04>, domande al Prof. Tamino

3) CONVEGNO NOGARA 24/10/2012 –Biogas o Biofregatura?

<http://www.youtube.com/watch?v=MYLxFaaRPg8&feature=related>

4) NO BIOMASSE NEL VENETO ORIENTALE

<http://www.youtube.com/watch?v=IMEDBQ0EGwY>

<http://www.youtube.com/watch?v=2XD9y9Vnsq0>

<http://www.youtube.com/watch?v=txXRFWUy-Xk>

<http://www.youtube.com/watch?v=kWjL0VGIqXU>

5) LA FILIERA CORTA CHE VORREI – PINEROLO

<http://www.youtube.com/watch?v=HERkyAsRIWk&feature=related>

6) 8-4-2011CONVEGNO SUI RIFIUTI 08-04-2011

http://www.youtube.com/watch?v=ukd_uSgMleo&feature=relmf

http://www.youtube.com/watch?v=noe_Wvptq5Q&feature=relmfu

<http://www.youtube.com/watch?v=8ryDYTh3o70&feature=relmfu>

7) Intervista su inceneritore di Parma

<http://www.youtube.com/watch?v=K0SOHRhShk&feature=related>

8) DIBATTITO PUBBLICO SULLE CENTRALI A BIOMASSE – 19-05-2010

1/6 L'energia in natura e biomasse

<http://www.youtube.com/watch?v=QnadrMFiRgg&feature=relmfu>

2/6 Fabbisogno energetico, ecco verità...

<http://www.youtube.com/watch?v=ecHMCRBJNfU&feature=relmfu>

3/6 Speculazioni, inquinamento centrali

<http://www.youtube.com/watch?v=EYeTH0xbTNY&feature=relmfu>

4/6 Energia e agricoltura

<http://www.youtube.com/watch?v=wEcVaB231p0&feature=relmfu>

5/6 Polveri sottili e sue complicazioni

<http://www.youtube.com/watch?v=f3aPYpOEJk0&feature=relmfu>

6/6 Analisi dati "Cerealdocks"

<http://www.youtube.com/watch?v=7rEk-BpqYjs&feature=relmfu>

8) CRISI AMBIENTALE E CROLLO AMBIENTALE

<http://www.youtube.com/watch?v=KawaOe95Axw>

Prof. Michele Corti

Docente di Zootecnia di montagna presso l'Università degli Studi di Milano e Presidente

Coordinamento Nazionale "No biomasse, No biogas" Terre Nostre

1) Powerpoint riepilogativo sul biogas

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbXNjb29yZGluYVW1lbnRvdGVycmVub3N0cmV8Z3g6NzM2OTEyM2I2ZTkYODBIZg>

2) <http://comitatibiogas.wordpress.com/?s=michele+corti>

Dott. Mauro Mocchi

Medico e Responsabile ISDE Alto Lazio

<http://comitatibiogas.wordpress.com/?s=mauro+mocchi>

Dottoressa Antonella Litta

(relatrice di molti Convegni sull'arsenico nelle acque potabili) – Medico ISDE

<http://comitatibiogas.wordpress.com/?s=antonella+litta>

Conferenza medici ISDE

"Centrali a biomasse: impatti e pericoli per l'ambiente e la salute"

<http://www.youtube.com/watch?v=rmhEUrigzFQ>,

<http://www.youtube.com/watch?v=dRS4nPdMFBg>,

<http://www.youtube.com/watch?v=b9XGK1e5SNM>,

Dott. Tullio Guazzotti (medico per il lavoro)

"Rischi per la salute delle centrali a biomasse legnose"

<http://www.youtube.com/watch?v=K7yRZaH6mfg>

<http://www.youtube.com/watch?v=JPZsw0FPcoE>

<http://www.youtube.com/watch?v=k-Ws58iQV98>

<http://www.youtube.com/watch?v=HFzREDVcy5I>

Officina Facoltà di Fisica Università La Sapienza di Roma

- da 07:15 sui rifiuti (Malagrotta-Trattamento Rifiuti per Direttive e Piani Regionali)

- da 14:00 Aldo Garofolo (chimico): discariche, percolato, biogas

- da 1.04:00 Renato Sabelli (chimico): rifiuti, emissioni gassose e liquide

<http://www.youtube.com/watch?v=usLLMzxAtcQ>

Per Prof. Mario Giampietro

<http://www.youtube.com/watch?v=CCYPZQC7OhY>

http://graduateinstitute.ch/corporate/giampietro_fr.html

<http://www.nesh.ca>

<http://www.ovcnet.uoguelph.ca/opmed/ecosys/index.html>

<http://eccho.ca> , <http://www.liphe4.org>

Per David Pimentel

http://www.rientrodolce.org/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Itemid=49

Prof. Avv. Michele Greco

Sezione audio video con interventi nei convegni in materia di biogas/biomasse:

<http://www.grecostudiolegaleorbetello.it>

NOTA:

La redazione dei testi e la revisione è aggiornata a ottobre 2013.

Per segnalazioni e contributi scrivere a comitatibiogas@gmail.com con oggetto VADEMECUM.

**SI RINGRAZIANO TUTTI I CITTADINI E I COMITATI CHE SI IMPEGNANO
PER DIFENDERE SALUTE E AMBIENTE, CONTRO LE ECOTRUFFE**

A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO COMITATIBIOGAS MANZIANA
www.comitatibiogas.wordpress.com | comitatibiogas@gmail.com